

Claudia Tedeschi

LA TUTELA
DELLA LIBERTA'
RELIGIOSA

L'Intesa con le Comunità ebraiche italiane

INDICE

Claudia Tedeschi

LA TUTELA DELLA LIBERTA' RELIGIOSA ***L'Intesa con le Comunità ebraiche italiane***

- [Introduzione](#)
- [La tutela della libertà religiosa: la lunga strada che va dal R.d 1731/1930 all'Intesa, passando per la Costituzione e la modifica dei Patti lateranensi.](#)
- [Dall'appartenenza di diritto al diritto di appartenenza alle Comunità: la sentenza della Corte costituzionale e la abrogazione del R.d. 1731/1930.](#)
- [I contenuti principali dell'Intesa e le problematiche attuali](#)
- [La nuova stagione della tutela della libertà religiosa](#)
- [La lotta al razzismo e all'antisemitismo: cenni e rinvio](#)

PROPOSTA DIDATTICA E PASSI SCELTI

- [Discorso tenuto da Cavour il 25 marzo del 1861](#)
- [Discorso tenuto da Cavour il 27 marzo del 1861](#)
- [Il testo integrale della legge 8 marzo 1989, n. 101](#)
- [Gli articoli della Costituzione presi in considerazione nel contributo](#)

BIBLIOGRAFIA

BIOGRAFIA

LA TUTELA DELLA LIBERTA' RELIGIOSA

L'Intesa con le Comunità ebraiche italiane

1. Introduzione

Una delle prime affermazioni del principio di libertà religiosa può essere ricondotta a Cavour che nel 1861, in due dei suoi discorsi tenuti a Torino, dinnanzi al neonato parlamento del Regno d'Italia -luogo simbolo dal quale prese il via il processo di unificazione nazionale e dove si posero le basi per la nascita della democrazia- pronunciò la nota frase *"libera Chiesa in libero Stato"*. Non prima, però, di aver precisato, con fervore fino a quel momento sconosciuto, come del resto lo era lo stesso principio, che quell'obiettivo poteva essere raggiunto *"mercè la separazione tra i due poteri, mercè la proclamazione del principio di libertà applicato lealmente, largamente, ai rapporti della società civile colla religiosa"*.¹

Il principio della libertà religiosa era, dunque, di nuova concezione, conquista recente di un mondo in grande fermento che, fino a quel momento, era stato caratterizzato da alterne vicende di perseguitati e persecutori i quali, seppur in nome della libertà, avevano solo cercato di sostituire una dottrina religiosa con un'altra.

Quei discorsi segnavano, perciò, la posa della prima pietra per la costruzione dello Stato laico che si realizzò poi, sia pure imperfettamente a seguito del riferimento ai Patti lateranensi nella Costituzione, attraverso molti principi voluti nella Carta fondamentale dai padri costituenti. Un luogo, lo Stato laico, dove tutti i credo religiosi, anche quelli minoritari, purché rispettosi dei principi fondamentali dello Stato e della società civile, trovano spazio e vanno rispettati e tutelati.

[TORNA ALL'INDICE](#)

2. La tutela della libertà religiosa: la lunga strada che va dal R.d. 1731/1930 all'Intesa, passando per la Costituzione e la modifica dei Patti lateranensi.

Per comprendere, allora, l'evoluzione dei rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose, in particolare quella ebraica - come si vedrà, però, l'ebraismo

¹ Si tratta di due discorsi, uno del 25 marzo, l'altro del 27 marzo 1861 raccolti negli Atti parlamentari pubblicati sul Portale storico della Camera dei deputati e reperibili ai seguenti link <https://storia.camera.it/regno/lavori/leg08/sed022.pdf> e <https://storia.camera.it/regno/lavori/leg08/sed024.pdf>

L'art. 8 della Costituzione stabilisce, anzitutto, che tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge, che le confessioni diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi con propri statuti e che i rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese.

Si tratta di una importante e fondamentale affermazione del principio di libertà religiosa, alla quale seguono, sempre nella Costituzione, altre norme a tutela della stessa. L'art. 2, il quale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali nelle quali si realizza la sua personalità; l'art. 3, secondo il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, senza alcuna distinzione, compresa quindi anche quella religiosa; l'art. 7, nel quale è sancito che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; l'art. 19, secondo il quale tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto; e infine l'art. 20, per il quale il carattere ecclesiastico e il fine religioso o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali.

Se, però, si considera che la Costituzione è entrata in vigore a gennaio del 1948 e l'Intesa tra Stato e Unione delle Comunità ebraiche (che allora si chiamavano israelitiche²) fu stipulata nel febbraio del 1987 e attuata con la l. 8 marzo 1989, n. 101, risulta subito evidente come, per circa 40 anni, il dettato costituzionale sia rimasto inapplicato.

La complessa ragione di ciò ha diverse origini: anzitutto, esisteva il Regio decreto 1731 del 1930 - norme sulle Comunità israelitiche e sull'Unione delle Comunità medesime -, cosiddetta Legge Falco, che oltre a prevedere l'istituzione dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane, disciplinava la costituzione delle Comunità in corpi morali, cui appartenevano "tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di essa" (art. 4), stabilendo norme sulla organizzazione interna, l'amministrazione e la direzione spirituale.

Poiché all'emanazione della legge avevano contribuito attivamente gli stessi ebrei (Mario Falco era il giurista ebreo che più vi lavorò)³, anzi l'iniziativa venne proposta proprio da parte ebraica, si riteneva che la stessa garantisse adeguatamente gli interessi e i diritti degli ebrei italiani dato che, tra l'altro, riconosceva alle Comunità poteri relativi all'amministrazione e al culto, il regime elettivo per il loro consigli

² Il nome fu cambiato da israelitiche in ebraiche proprio con l'approvazione dell'Intesa, firmata 27 febbraio 1987, con la l. 8 marzo 1989, n. 101.

³ M. FALCO, *Lo spirito della nuova legge sulle comunità israelitiche italiane*, in *La rassegna mensile di Israel*, 1931, vol. 6, n. 1/2, 3 ss.

(sebbene non esteso alle donne) e la capacità di riscossione esattoriale⁴.

Ciò non vuol dire che mancassero voci critiche, tuttavia, in un'epoca come quella successiva alla Seconda guerra mondiale, nella quale le Comunità ebraiche erano impegnate nella loro ricostruzione, nel superamento dell'orrore che le aveva travolte, attraverso la riaffermazione della propria identità e il reinserimento nel tessuto sociale, non vi era posto per riflessioni approfondite sullo spazio creato dal principio della Carta costituzionale e quella legge sembrò allora sufficiente. Del resto, anche lo Stato non era pronto ad aprire un confronto su tutte le implicazioni che l'art. 8 della Costituzione comportava sotto il profilo del pluralismo religioso, preso come era dalla ricostruzione postbellica, dal fare i conti con l'eredità del fascismo e, non ultimo, dall'essere ancora permeato da un comune sentire, derivante dagli allora in vigore Patti lateranensi che definivano la religione cattolica come religione dello Stato, per cui i culti diversi da quello cattolico erano solo culti ammessi⁵. Ne derivava un sistema, come si è già avuto modo di accennare, imperfetto, nel quale i principi di libertà religiosa e di laicità dello Stato di cavouriana memoria, sanciti nella Costituzione, lasciavano spazio, grazie al contenuto dei Patti Lateranensi, ad una diversità di trattamento tra religione cattolica e altri culti⁶.

Una più articolata riflessione critica e costruttiva prese l'avvio intorno agli inizi degli anni '60, quando in sede di Congresso, l'Unione delle Comunità ebraiche diede mandato al suo Consiglio di costituire una commissione giuridica per lo studio della legge del 1930. La Commissione, pur con diversi componenti che si succedevano nel tempo, lavorò e discusse per circa trent'anni fino alla sottoscrizione dell'Intesa tra Stato italiano e Unione delle Comunità. È però nel giugno del 1977, momento in cui una delegazione dell'Unione incontrò la Commissione governativa che già si

⁴ S. DAZZETTI, *L'autonomia delle Comunità ebraiche italiane nel Novecento. Leggi, intese, statuti, regolamenti*, Torino 2008, 56 ss., la quale definisce la legge Falco una Intesa *ante litteram*, sottolineando proprio la bilateralità della sua elaborazione e, dunque, la partecipazione ebraica al testo; G. DISEGNI, *Ebraismo e libertà religiosa. Dal Diritto all'uguaglianza al diritto alla diversità*, Torino 1983, 133 ss., D. TEDESCHI, *La lunga strada per l'Intesa con lo Stato*, in *La rassegna mensile di Israel*, vol. 77, n. 3, 2011, 17 ss.

⁵ G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Torino 1998, 54 ss., il quale sottolinea come con il Concordato, la legge sui culti ammessi e le norme sulle Comunità ebraiche si era abbandonato il principio che lo Stato fosse laico e si era affermata una diversità di trattamento tra religione cattolica e altri culti.

⁶ P. GISMONDI, *Culti. I. Culti acattolici*, voce in *Enc. Dir.* XI, Milano, 1962, 440 ss.; A. C. JEMOLO, *Culti. II. Culti (libertà dei)*, voce in *Enc. dir.* XI, Milano 1962, 456 ss.

occupava dei negoziati per la revisione dei Patti lateranensi, che può segnarsi il vero e proprio inizio del percorso verso l'Intesa⁷.

La lunghezza dei tempi fu dovuta non solo alla necessità di comporre le diverse vedute interne all'ebraismo, ma anche alla circostanza, appena ricordata, che nell'ordinamento italiano era in corso la revisione dei Patti Lateranensi al contenuto dei quali era fortemente legato anche il contenuto dell'Intesa. Si dovette, perciò, attendere la modifica del Concordato, poi avvenuta nel 1984, perché alcune norme dell'Intesa avrebbero assunto veste diversa a seconda di quello che sarebbe stato il nuovo testo, soprattutto per i delicati temi, solo per citarne alcuni, dell'istruzione religiosa, del rispetto delle festività, delle scuole, dei beni culturali, come anche dell'unicità della religione cattolica come religione di Stato (sancita nel Trattato Lateranense). Tutti con conseguenze importanti sullo status non solo dei cittadini di religione ebraica, ma di tutti gli altri culti non cattolici⁸.

[TORNA ALL'INDICE](#)

⁷ F. FINOCCHIARO, *Le Intese nel pensiero dei giuristi italiani* in AA.VV. *Le Intese tra Stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive*, a cura di C. Mirabelli, Milano 1978, 15 ss.; G. SACERDOTI, *L'Intesa tra Stato e Unione delle Comunità ebraiche del 1987 e la sua attuazione*, in AA.VV., *Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa*, a cura della Presidenza del Consiglio, Roma, 2001, p. 327 ss.; D. TEDESCHI, *La lunga strada per l'Intesa con lo Stato*, cit., 21.

⁸ D. TEDESCHI, *Talune riflessioni dal punto di vista degli ebrei italiani, a proposito dei rapporti tra confessioni religiose italiane e lo Stato*, in *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa*, Atti del V colloquio giuridico, Roma 1985, 575 ss., il quale ricorda come in quegli anni l'Unione delle Comunità, allora denominate Israelitiche, redasse due documenti da sottoporre alle Autorità italiane incaricate di negoziare la revisione dei Patti Lateranensi per far presente i limiti posti dalla Costituzione a pattuizioni concordatarie che fossero lesive dei principi di uguaglianza e di libertà. Si tratta del Promemoria sulla revisione del Concordato del settembre 1976 e delle Osservazioni alla bozza di revisione del Concordato del gennaio 1977.

3. Dall'appartenenza di diritto al diritto di appartenenza alle Comunità: la sentenza della Corte costituzionale e la abrogazione del R.d. 1731/1930

Modificato il Concordato, ripresero il via anche le Intese, pur rimanendo ancora in vigore il R.d. 1731 del 1930. Sebbene all'epoca si discutesse vivacemente se fosse, nel frattempo, possibile l'introduzione di nuove regole di organizzazione interna che nella sostanza superavano la legge stessa⁹, era comunque diffusa l'idea che, grazie all'art. 8 della Costituzione che dichiara solennemente il diritto delle confessioni diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo propri statuti, le Comunità ebraiche potevano darsi una autonoma disciplina interna a prescindere dalla legge del 1930¹⁰.

Del resto, poi, la portata di questa normativa era a quel punto dimezzata, essendo intervenuta, sempre nel 1984, una pronuncia della Corte Costituzionale¹¹ con la quale si dichiarò illegittimo, tra gli altri, anche l'art. 4 del R. d. 1731/1930 ove sanciva l'appartenenza di diritto alle Comunità. Questa norma comportava l'inserimento automatico nella Comunità del cittadino ebreo (nella legge si parlava di israelita) residente nel territorio nazionale, senza perciò che fosse necessaria una sua manifestazione di volontà, e portava conseguentemente con sé l'obbligo del versamento del contributo. Esso fu ritenuto in contrasto con taluni principi costituzionali, in particolare con i già ricordati e fondamentali principi sanciti dall'art. 2 e dall'art.3 della Costituzione, che riconoscono rispettivamente i diritti inviolabili dell'uomo e l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e con l'art. 18 che stabilisce il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente e, dunque,

⁹ l'Unione preso atto dei due opinioni, una secondo la quale la legge non poteva essere modificata se non con un'altra legge; l'altra, secondo cui le modifiche erano pienamente efficaci, anche in deroga alla legge, perché conformi al principio di autonomia riconosciuto nell'art. 8 della Costituzione, decise di intraprendere una terza via quella del voto impegnativo e quindi, datasi nuove regole interne che di fatto modificavano la legge, s'impegnò affinché la prassi comunitaria fosse da quel momento in poi disciplinata da queste. Ne è un esempio l'introduzione del suffragio universale non previsto dalla legge del 1930, così come della eleggibilità anche delle donne, della progressività della tassazione, riduzione della durata in carica del consiglio da 6 a 4 anni, dell'istituzione dell'assemblea rabbinica e della rappresentanza delle correnti minoritarie in seno al consiglio, lo ricorda. D. TEDESCHI, *La lunga strada per l'Intesa con lo Stato*, cit., 20 s.

¹⁰ G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'Ebraismo italiano*, in *La rassegna mensile di Israel*, 1972, vol. 38, n. 6, 363 ss.

¹¹ Corte cost. 13 luglio 1984, n. 239, in *Foro it.* 1984, I, 2387 ss. e disponibile al link <https://www.giurcost.org/decisioni/1984/0239s-84.html>; G. SACERDOTI, *L'ebraismo davanti alla sentenza n. 239/84 della Corte Costituzionale e le prospettive d'Intesa*, in *Quad. dir e pol. eccl.*, 1984, 109 ss.

anche di non associarsi¹².

Venuto, perciò, meno il principio dell'appartenenza obbligatoria che rappresentava il fulcro dell'intero testo normativo, poco rimaneva della sostanza della legge, soprattutto perché veniva meno anche ciò che giustificava l'ingerenza dello Stato, ossia il fatto che lo stesso dovesse garantire il corretto uso del potere impositivo riguardante il contributo obbligatorio. Contributo obbligatorio che cessava, appunto, di essere tale una volta che era venuta meno l'obbligatorietà dell'appartenenza.

A seguito di questa sentenza, se da un lato restava il problema della necessaria riforma delle regole di organizzazione interna, dall'altro sorsero nuovi timori tra i quali, in particolare quello che la perdita del carattere pubblicistico delle Comunità potesse portarle ad essere paragonate a delle mere associazioni di diritto privato¹³. Il pericolo però fu scongiurato dalla successiva Intesa che adottò una formula con la quale si riconosceva ufficialmente che le Comunità ebraiche *"in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie"* (art. 18, l.101/1989).

All'Intesa, però, non si giunse immediatamente dopo la sentenza della Corte Costituzionale, perché la trattativa, dopo essere stata sospesa in attesa della pronuncia, riprese con vivaci discussioni e complesso dibattito proprio sulla conseguenze della sentenza che apriva nuovi scenari, per subire poi un'altra breve battuta d'arresto a seguito degli accordi che il Ministero della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale avevano sottoscritto in merito all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Le necessarie e improrogabili riforme dell'organizzazione ebraica erano, però, ormai alle porte e spinsero, ad un certo punto, verso la metà finale della firma. I tempi, infatti, erano maturi per entrambe le parti, tanto che lo Stato, nel frattempo, aveva sottoscritto le Intese con i Valdesi e, tra la firma dell'Intesa ebraica e l'entrata in vigore della legge di attuazione, con le Assemblee di Dio e gli Avventisti del settimo giorno. Nondimeno, l'originario progetto di Intesa ebraica, svuotato di contenuto

¹² Su quali fossero i punti deboli della l. 1731/1930 che necessitavano di una modifica, G. FUBINI, *l'organizzazione comunitaria: lui e ombre*, in AA.VV. *Gli ebrei in Italia durante il fascismo*, vol 3, a cura di G. Valabrega (Quaderni del Centro di documentazione ebraica contemporanea), Milano, 1963, 82 ss.; ID, *Una questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata*, in *La rassegna mensile di Israel*, 1965, vol 31, n. 5, 216 ss., il quale, argomentando dal dettato costituzionale, riteneva che l'appartenenza alla Comunità fosse un diritto e non un dovere e che pertanto non fosse necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale.

¹³ D. TEDESCHI, *La lunga strada per l'Intesa con lo Stato*, cit., 22.

a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, fu completamente rivisto e al percorso verso una nuova Intesa si affiancò quello relativo alle norme di organizzazione interna, ossia allo Statuto¹⁴.

[TORNA ALL'INDICE](#)

4. I contenuti principali dell'Intesa e le problematiche attuali

L'Intesa con lo Stato italiano fu firmata il 27 febbraio 1987 e ha dato vita alla legge, 8 marzo 1989, n. 101 -Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane⁻¹⁵. In base a questa legge, non solo tutte le Comunità ebraiche sono rappresentate dall'Unione, ma tutti gli ebrei vedono valorizzate e tutelate la propria identità, le proprie radici e la propria libertà.

La legge si preoccupò di abrogare interamente il R.d. 1731/1930, abolendo, perciò, anche la parte relativa all'organizzazione interna. Per tale motivo, per l'emanazione della legge, si dovette attendere che un Congresso straordinario dell'Unione delle Comunità approvasse il nuovo Statuto stabilendo che questo diventasse operativo nel momento in cui fosse entrata in vigore la legge di attuazione dell'Intesa¹⁶.

¹⁴ D. TEDESCHI, *Intesa con lo Stato: presentazione al congresso straordinario dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane*, in Foro it. 1988, V, 100 ss. e anche ID, *Presentazione della Intesa con lo Stato al Congresso straordinario dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane*, in La rassegna mensile di Israel, vol. LIII, n. 1-2, 1987, XVI ss. Sul regime statutario, G. SACERDOTI, *Lo statuto dell'ebraismo italiano e la sua rilevanza nello Stato*, in AA.VV., *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, a cura di V. Parlato – G. B. Varnier, Torino 1992, 121 ss.

¹⁵ Ad una prima possibilità di una legge di mera approvazione alla quale allegare il testo dell'Intesa, possibilità presa in considerazione per evitare che il documento potessero subire delle modifiche nel divenire legge, si preferì che venisse emanata una vera e propria legge, non dunque di mera approvazione, ma di attuazione, di contenuto identico a quello riportato nell'Intesa. La legge, dunque, oltre ad avere allegata l'Intesa, riprende puntualmente il contenuto degli articoli. La loro numerazione tuttavia slitta di un numero perché all'art. 1 si specifica che i rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane, la quale, ai sensi dell'articolo 19, assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane, sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'Intesa stipulata il 27 febbraio 1987, allegata alla presente legge. Il contenuto vero e proprio, perciò parte dall'art. 2 della legge che si identifica con l'art. 1 dell'Intesa e così per le successive disposizioni. In generale sullo strumento delle Intese, V. PARLATO, *Le Intese con le confessioni acattoliche*, Torino 1991.

¹⁶ D. TEDESCHI, *La lunga strada per l'Intesa con lo Stato*, cit., 24; G. SACERDOTI, *Lo statuto dell'ebraismo italiano e la sua rilevanza nello Stato*, cit., 121 ss.

Oggi, dunque, la libertà religiosa è pienamente garantita. La legge 101/1989 è una cosiddetta legge bilaterale, ossia emanata grazie all'art. 8 della Costituzione in base all'Intesa tra due parti, Stato ed Unione delle Comunità ebraiche e ha un rango più elevato rispetto alla legge ordinaria, non potendo essere da questa essere modificata o derogata. Ciò significa che qualunque modifica deve avvenire sempre in maniera bilaterale attraverso lo stesso strumento, ossia un'altra Intesa¹⁷.

L'Intesa, e conseguentemente la legge, furono successivamente modificate¹⁸ per consentire all'Unione delle Comunità ebraiche di concorrere alla ripartizione dell'8 per mille e per rimodulare il diritto delle persone fisiche di dedurre dal reddito complessivo i contributi annuali, aggiungendo le erogazioni liberali.

Tra i contenuti dell'Intesa che assumono specifico rilievo, alcuni rivestono notevole importanza trattandosi di temi delicati e complessi.

[TORNA ALL'INDICE](#)

➤ **4.1 Il concetto di ebraismo nell'Intesa**

È fondamentale segnalare che l'Intesa, con i suoi contenuti, pur nascendo in applicazione dell'art. 8 Cost., non riduce assolutamente l'ebraismo a confessione religiosa, anzi ne valorizza l'essenza di concezione del mondo e della storia, di norma di vita, di regola pratica e morale¹⁹. Sono le Comunità che, a norma dell'art. 18 l. 101/1989, riconosciute, come ricordato, quali formazioni sociali originarie il cui carattere istituzionale tradizionale è stato tramandato nel corso dei secoli, provvedono a soddisfare i bisogni culturali, spirituali, sociali e anche economici dei loro appartenenti. Le Comunità, dunque, curano l'esercizio del culto, l'istruzione, l'educazione religiosa, promuovono la cultura e tutelano gli interessi collettivi secondo la legge e la tradizione ebraica²⁰.

Si tratta di importanti affermazioni di principio che vengono poi ulteriormente specificate nel successivo art. 25 nel quale si consacra la totale estraneità dello Stato dalle questioni che attengono l'attività e l'amministrazione degli enti ebraici.

¹⁷ A. PIZZORUSSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, Roma 1984, 543 ss.

¹⁸ L'Intesa che modificò l'Intesa del 27 febbraio 1987, fu stipulata il 6 novembre 1996 e fu attuata con legge 20 dicembre 1996, n. 638

¹⁹ D. LATTES, *Apologia dell'ebraismo*, Palermo 2011, pubblicato per la prima volta a Roma nel 1923; G. DISEGNI, *Ebraismo e libertà religiosa in Italia*, cit., 81

²⁰ D.TEDESCHI, *Intesa con lo Stato: presentazione al congresso straordinario dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane*, cit., 100 ss

L'articolo, infatti, puntualizza come l'attività di religione e di culto dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali e come la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Il ripetuto rinvio che l'Intesa e la sua legge di attuazione fanno alla legge e alla tradizione ebraica, quali fonti primarie della normativa che regola la vita delle Comunità, sottolinea e ribadisce il riconoscimento della natura dell'ebraismo quale complesso di elementi dei quali l'aspetto religioso è solo una parte; sottolinea e ribadisce anche la reciproca estraneità dell'ordinamento ebraico e dell'ordinamento civile sancendo anche la particolarità e la diversità dell'Intesa ebraica dalle altre Intese²¹.

[TORNA ALL'INDICE](#)

➤ **4.2 L'insegnamento della religione**

Il tema dell'istruzione religiosa nelle scuole rappresenta l'aspetto sul quale, in sede di trattative, c'è stato forse il dibattito più acceso. La complessa questione investiva, infatti, il delicatissimo tema dei giovani che, ancora in via di formazione, devono essere tutelati da qualunque ingerenza e qualunque discriminazione.

L'Intesa, riaffermando il rispetto della libertà di coscienza, di religione e di pari dignità dei cittadini, vieta qualunque forma di ingerenza sulla educazione e sulla formazione religiosa e riconosce agli studenti delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Per dare attuazione a questo importante diritto si stabilisce chiaramente il principio secondo il quale l'ordinamento scolastico deve provvedere a che l'insegnamento religioso non abbia luogo in modalità tali da produrre effetti discriminatori e che comunque non siano previste forme di insegnamento religioso durante lo svolgimento dei programmi di altre discipline (art. 11).

Arrivare a questa disposizione non è stato affatto facile.

Occorre a tale proposito ricordare che, sia pur con alterne vicende e previsioni che interessarono diversamente scuola primaria, secondaria e superiore, prima dei

²¹ Parla di peculiarità dell'Intesa ebraica, G. SACERDOTI, *L'Intesa tra Stato e Unione delle Comunità ebraiche del 1987 e la sua attuazione*, 329 s; ID, *L'Intesa del 1897-1989: ebraismo italiano e ordinamento dello Stato*, in *La rassegna mensile di Israel*, 2009, 29 ss.

Patti Lateranensi del 1929, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non era impartito in una specifica ora di religione, ma era diffuso nelle varie materie come principio che informava il complessivo programma didattico. Successivamente, con il Concordato del 1929, fu prevista un'ora obbligatoria che era specificamente dedicata all'insegnamento della religione cattolica e che, pertanto, entrava a pieno diritto a far parte della struttura dei programmi scolastici "a fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica", come recitava l'art. 36 del Concordato del 1929.

Fu solo con la riforma dei Patti Lateranensi del 1984, in particolare con il nuovo Concordato, che si diede atto dell'ormai maturato cambio culturale e sociale e dell'avvertita necessità di tutelare il principio della libertà di coscienza.

Dalla riforma scaturiva, infatti, il fondamentale principio secondo il quale il cattolicesimo non era la religione di Stato²² e, soprattutto, la previsione per cui l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non era più obbligatorio. Lo Stato, tuttavia, si impegnava ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola pubblica, l'insegnamento della religione cattolica, garantendo a ciascuno, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento²³. Si prevedeva perciò che all'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori avrebbero esercitato tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta potesse dar luogo ad alcuna forma di discriminazione (art. 9 l. 121/1985 di ratifica ed esecuzione dell' Accordo con la Santa Sede).

²² L'art. 1 dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (l. 121/1985 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo) stabilisce che la Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese. Si supera dunque il principio affermato nell'art. 1 del Trattato lateranense del 1929 che invece stabiliva: "L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del regno del 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato". Da quel momento, dunque, la scelta confessionale operata dallo Statuto albertino e ribadita nel Trattato lateranense, viene abbandonata e si afferma anche in questo nuovo accordo bilaterale la laicità dello Stato.

²³ Si affrontò anche la questione di come dovesse essere posta nel concreto la domanda e di come una specifica domanda dell'autorità scolastica allo studente (e ai genitori) di manifestare la volontà di "non avvalersi" del diritto all'insegnamento della religione cattolica fosse non solo in contrasto con l'espressione della libertà di coscienza di ogni cittadino, ma potesse anche sfociare in un censimento. Lo ricorda D. TEDESCHI, *Talune riflessioni dal punto di vista degli ebrei italiani, a proposito dei rapporti tra confessioni religiose italiane e lo Stato*, cit., 577.

La norma, tuttavia, fu male interpretata e per diversi anni si intese la scelta degli studenti come opzionale, ossia scelta obbligata tra la religione e una materia alternativa e non, invece, come facoltativa. Ciò significava che gli alunni che non si avvalevano dell'insegnamento cattolico erano obbligati a scegliere una materia alternativa e questo ledava irrimediabilmente il diritto alla libertà religiosa e il diritto all'uguaglianza ed alla non discriminazione, oltre che il rispetto del principio di laicità dello Stato.

Se questo era il quadro nel quale si muovevano i promotori dell'Intesa ebraica, si comprende come, nell'ambito delle trattative con lo Stato, non solo l'Unione delle Comunità ebraiche, ma anche le altre confessioni religiose che avevano già intrapreso la strada delle Intese, primi fra tutti i Valdesi²⁴, non volevano nel modo più assoluto avallare la legittimità dell'insegnamento della religione a scuola e rifiutarono di vedersi riconosciuta l'insegnamento della propria religione, riaffermando il principio che nella scuola pubblica non ci dovesse essere alcuna interferenza con l'insegnamento religioso di chi non si avvaleva della religione cattolica e alcuna forma di condizionamento. Conseguentemente a ciò si chiedeva che l'ora di religione cattolica fosse facoltativa e che il suo insegnamento avvenisse fuori dell'orario scolastico²⁵.

Possiamo constatare che queste richieste le quali, come si accennava, furono avanzate da diverse confessioni religiose, non furono soddisfatte. Nondimeno, sul principio della facoltatività e non della obbligatorietà di fatto²⁶, intervenne la Corte Costituzionale²⁷ che, insistendo sul principio della libertà di scelta, ribadì che prevedere come obbligatoria un'altra materia per chi non si avvaleva dell'ora di religione avrebbe comportato una discriminazione, perché proposta in luogo

²⁴ I Valdesi furono i primi a sottoscrivere con lo Stato italiano, nel 1984, un'Intesa in applicazione dell'art. 8 della Costituzione. Seguirono poi altre confessioni: nel 1988 le Chiese avventiste del settimo giorno e le Assemblee di Dio; nel 1995 la Chiesa evangelica luterana; nel 2012 la Sacra arcidiocesi ortodossa, la Chiesa di Gesù dei Santi, la Chiesa apostolica, l'Unione buddista e l'Unione induista; nel 2016 l'Istituto buddista Soka Gakkai.

²⁵ G. SACERDOTI, *L'Intesa tra Stato e Unione delle Comunità ebraiche del 1987 e la sua attuazione*, cit., 327 ss., spec. 333.

²⁶ Parla di semi-obbligatorietà di fatto, G. SACERDOTI, *L'Intesa tra Stato e Unione delle Comunità ebraiche del 1987 e la sua attuazione*, cit., 333.

²⁷ Corte Cost., 12 aprile del 1989, n. 203, disponibile al link <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1989&numero=203>, la quale, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, co 2, l. 121/1985, puntualizza il principio secondo il quale l'insegnamento della religione è meramente facoltativo.

dell'insegnamento di religione cattolica, "quasi corresse tra l'una e l'altro -chiarisce bene la Corte- lo schema logico dell'obbligazione alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati a esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, a opzione tra equivalenti discipline scolastiche".

La Corte sottolineava che se lo Stato era obbligato, in forza dell'Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento di religione cattolica, per gli studenti e per le loro famiglie esso era, invece, facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene creava l'obbligo scolastico di frequentarlo. Per quanti, invece, decidevano di non avvalersene, l'alternativa era uno stato di non-obbligo. "La previsione, infatti, di altro insegnamento obbligatorio -si legge ancora nella sentenza- verrebbe a costituire un condizionamento per quella interrogazione della coscienza che doveva essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione".

Successivamente i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale furono ripresi dalla Corte di Cassazione che, investita della questione relativa al fatto che la Pubblica Amministrazione, nella specie la scuola, ponesse l'obbligo di frequentare i corsi alternativi alla religione cattolica, avendo in tale modo trasformato l'insegnamento della religione cattolica da facoltativo in opzionale, ha nuovamente affermato che tale comportamento si poneva in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini e di libertà di religione²⁸.

La questione, tuttavia, resta aperta sotto il profilo dell'imposizione di dover fare una esplicita dichiarazione se si intenda o non si intenda avvalersi dell'insegnamento, perché questa rappresenta un'interferenza nella sfera della coscienza individuale, una discriminazione che porta con sé necessariamente un'indagine dell'opinione religiosa dello studente e della famiglia. Sarebbe più conforme al dettato costituzionale e ai principi generali prevedere che, a fronte del servizio offerto dallo Stato nelle scuole pubbliche, chi intenda avvalersene ne faccia richiesta²⁹.

²⁸ Cass. 18 novembre 1997, n. 11432, in Giur. it 1998, 917, nella quale si richiama la sentenza della Corte Cost. n. 203 del 1989 riaffermando che "l'esercizio di un diritto di libertà costituzionale non è degradabile ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche"

²⁹ Così, D. TEDESCHI, *La posizione dell'ebraismo italiano*, in AA.VV. *La libertà di religione*, Quaderni del Circolo Rosselli, 2002, 23 ss.

➤ **4.3 La celebrazione delle feste religiose, il rispetto del sabato (*shabbat*) e degli altri precetti (*mitzvòt*)**

Il diritto di libertà religiosa passa anche attraverso la celebrazione delle festività religiose e il rispetto dei precetti (le *mitzvòt*) che regolano la vita ebraica. In particolare, tra le varie *mitzvòt*, quelle di celebrare lo *Shabbat* e le festività religiose, di riposarsi e di non lavorare in quei giorni, hanno posto una serie di questioni anche legate ai riflessi pratici all'interno dei rapporti di lavoro.

L'Intesa ha reso possibile trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza, tipica degli ordinamenti democratici, di ricondurre il vivere civile ad unità normativa e la tutela delle minoranze, riaffermando il diritto dell'uguaglianza nella diversità³⁰. E ha reso possibile anche conciliare le richieste di un gruppo di soggetti e quelle del datore di lavoro.

Viene, infatti, riconosciuto agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato. Si è, inoltre, stabilito che gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile, sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano, comunque, salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Un'ulteriore questione si pone, poi, sul versante delle prove di concorso e di esame che, in base ai principi finora enunciati, non possono essere fissati di sabato o in giorni festivi. La legge, a tale proposito, specifica che le autorità competenti nel fissare il diario delle prove di concorso terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico e che le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate il giorno di sabato. Inoltre, si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne (art. 4, l. 101/1989.)

³⁰ D.TEDESCHI, *Intesa con lo Stato: presentazione al congresso straordinario dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane*, cit., 100 ss.

Si prevede naturalmente che le disposizioni relative al riposo sabbatico si applichino anche alle festività religiose ebraiche³¹ e a completamento di questo quadro regolamentare si stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di festività ebraiche cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 5, l. 101/1989).

Come si può constatare, si tratta di norme dal forte impatto, che riconoscono ai dipendenti di religione ebraica, che ne facciano richiesta, il diritto di osservare il riposo sabbatico e le festività. E anche se tale richiesta può essere soddisfatta "salvo le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti", come dispone la legge, le norme in questione restano, comunque, norme fortemente innovative³².

Ma v'è di più, perché le disposizioni appena ricordate non si riferiscono solo ai rapporti di lavoro, ma sono espressioni di un più ampio e generale principio che tutela gli ebrei come collettività.

Infatti, riconoscendo agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico, si è stabilita una regola di più ampia portata, non riferita unicamente ai rapporti di lavoro (ai quali si collega la disposizione successiva), ma anche a diverse situazioni nelle quali si potrebbe creare qualche conflitto, come ad esempio in caso di elezioni. Il primo banco di prova di questa norma furono proprio le elezioni politiche del 1994. L'Intesa era entrata in vigore da poco e le elezioni furono indette per il 27 marzo, secondo giorno di *Pesach*, la Pasqua ebraica.

L'allora Presidente del Consiglio dei Ministri avanzò una lettura restrittiva della norma e affermò che il diritto del riposo sabbatico previsto dalla norma era riferito alle prestazioni di lavoro o di natura analoga, per cui la fissazione delle consultazioni elettorali in concomitanza di *Pesach* non comportava una violazione dell'Intesa.

³¹ L'art. 5 elenca le festività:

a) Capodanno (*Rosh Hashanà*), primo e secondo giorno;

b) Vigilia e digiuno di espiazione (*Kippur*);

c) Festa delle Capanne (*Succoth*), primo, secondo, settimo e ottavo giorno;

d) Festa della Legge (*Simhat Torà*);

e) Pasqua (*Pesach*), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno;

f) Pentecoste (*Shavuoth*), primo e secondo giorno;

g) Digiuno del 9 di Av.

³² S. BALDETTI, *Festività religiose e normativa discriminatoria alla prova della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *Lavoro Diritti Europa* 2019, 2 ss., commento alla sentenza a C-193_17 della Corte di Giustizia europea relativa alla compatibilità della normativa austriaca, che attribuisce un giorno festivo retribuito aggiuntivo ai membri di alcune confessioni religiose, con quanto previsto dal diritto UE, in tema di discriminazioni.

Ciò ovviamente non aveva senso, l'osservanza del sabato naturalmente andava e va oltre il rapporto di lavoro e fissare le elezioni di sabato, non solo comportava una violazione dell'Intesa, ma anche della Costituzione, di quell'art. 19 al quale si è fatto cenno prima, che stabilisce che tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria religione. Inoltre, avrebbe costretto a rinunciare al diritto, costituzionalmente garantito, di voto o, peggio ancora, a scegliere se rispettare il precetto oppure votare³³.

Il contrasto con il Governo, che cercò anche di sostenere la sua tesi argomentando che la maggior parte degli ebrei non era osservante, si compose perché l'Unione delle Comunità ebraiche, sostenendo che la norma non fosse certo una mera enunciazione di principio, ma precisa disposizione a garanzia della libertà di religiosa, riuscì ad ottenere che le elezioni fossero prolungate anche al giorno successivo³⁴.

Sulla specifica questione delle elezioni successivamente non si ebbero ulteriori problemi, mentre si dovette intervenire più volte per risolvere questioni relative a date di esami e di concorsi. Anche se, poi, nel corso degli anni, si consolidò l'idea che non si potessero tenere esami e concorsi di sabato o durante le festività ebraiche³⁵ anche grazie alla ricordata pubblicazione da parte del Ministero dell'interno del calendario delle feste. Questo naturalmente consente l'organizzazione di qualunque attività come, appunto, le elezioni, i concorsi, gli esami scolastici e universitari e anche la pianificazione dell'attività lavorativa degli uffici.

Sul fronte dei rapporti di lavoro, il riconoscimento dell'astensione dell'attività lavorativa di sabato e durante i festivi rappresenta una enorme conquista. Viene riconosciuto il diritto di fruire del riposo sabbatico come riposo settimanale. Si deve considerare che questa disposizione è posta all'interno di un sistema nel quale il sabato è un giorno nel quale le attività civili funzionano regolarmente, nel quale, dunque, l'organizzazione del lavoro e il riposo si basa su un'altra giornata festiva. Per questo la portata è grande, perché rappresenta il riconoscimento da parte dell'ordinamento italiano delle esigenze religiose e culturali di un gruppo di individui al punto di privilegiarle rispetto all'organizzazione del lavoro e delle imprese.

Quindi accanto alla previsione generale contenuta nell'art. 2109 c.c. e art. 3 l. 370/1934 che identificano il giorno di riposo settimanale di 24 ore consecutive con la domenica, si sono affiancate altre disposizioni che tengono conto di altre religioni e prevedono il riposo in un altro giorno.

³³ D. TEDESCHI, *La lunga strada per l'Intesa con lo Stato*, cit., 25.

³⁴ G. SACERDOTI, *Elezioni e festività ebraiche*, in *Corr. Giur.* 1994, 373 ss.

³⁵ G. SACERDOTI, *L'Intesa del 1987-89: ebraismo italiano e ordinamento dello Stato*, cit., 48 ss.

Naturalmente tutto ciò non è esente da limitazioni: occorre tener conto dell'organizzazione e dei rapporti di lavoro, perciò il diritto è esercitabile nel quadro della flessibilità dell'organizzazione stessa, ossia nell'ambito della capacità e della possibilità del datore di lavoro di impostare diversamente, di modificare orari, prestazioni e produzione. Del resto di flessibilità intesa come elasticità si parla anche per conciliare famiglia e lavoro.

Così come occorre tener conto anche dei principi di parità di trattamento dei lavoratori, perciò, le ore lavorative non prestate di sabato devono essere recuperate di domenica o in altro giorno lavorativo senza diritto ad alcun compenso straordinario.

Sono, inoltre, fatte salve le ragioni della produzione, in particolare quando l'ente datore di lavoro presta servizi essenziali, ossia quelle prestazioni di rilevante interesse pubblico e generale, destinate alla collettività, come per esempio trasporti, sanità energia, telecomunicazioni, ecc. che devono essere sempre garantite.

In questo senso, allora, l'Intesa ha rappresentato anche un momento di riflessione che ha consentito all'intera collettività di prendere atto dell'esistenza di altre realtà, meritevoli di tutela, e, conseguentemente, di rimodulare e pianificare attività e servizi anche in considerazione di queste.

I principi sanciti dall'Intesa sono stati tendenzialmente rispettati e non ci sono state molte cause relative ai rapporti di lavoro. Può però essere interessante ricordare una questione sorta nel 1992 perché fissa alcuni passaggi importanti³⁶.

Si tratta di un caso nel quale un lavoratore era stato trattenuto il compenso perché aveva chiesto di non lavorare di sabato. Il datore di lavoro era un'impresa, con diversi negozi che organizzavano turni tra i vari dipendenti (un sabato ogni tre settimane) e aveva negato il diritto al riposo sabbatico adducendo che il lavoratore chiedeva di essere privilegiato.

Tra l'altro, secondo il datore di lavoro il fatto di appartenere ad una fede religiosa non significava professarla, per cui il lavoratore avrebbe avuto diritto al riposo sabbatico solo presentando un certificato che attestasse la professione della fede. Il caso venne portato dinanzi al giudice il quale, constatato che non vi erano esigenze di produzione, né di erogazione di servizi essenziali, riconobbe il diritto del lavoratore sulla base dell'art. 4 della legge attuativa dell'Intesa. Soprattutto stabilì che ove l'appartenenza ad una fede religiosa costituisce il presupposto di un diritto, come in questo caso, è sufficiente la richiesta dell'interessato, senza necessità di un certificato che attesti la professione della fede.

³⁶ Il caso fu affrontato dalla Pretura Monza, sez. Desio, 20 marzo 1992, in Riv. critica dir. lav., 1992, 633 ss.

Questa lontana pronuncia aiuta a riflettere, anzitutto, sul fatto che ciò che oggi si dà per scontato non sempre lo è stato ed è piuttosto il risultato del lavoro di anni che ha piano piano inciso sulla società civile inducendone un cambiamento positivo. Si consolida il principio secondo il quale le eventuali limitazioni che un datore di lavoro può addurre non possono essere arbitrarie, ma basate su elementi oggettivi che sono quelli individuati dalla norma (esigenze produttive, servizi essenziali).

[TORNA ALL'INDICE](#)

➤ **4.4 La tutela dei beni culturali**

Nello sviluppo dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche, quale espressione di parità di trattamento e di garanzia delle libertà fondamentali, un aspetto rilevante acquisisce anche la questione della tutela dei beni culturali ebraici.

La bimillenaria presenza ebraica in Italia è testimoniata dal continuo ed ininterrotto contributo culturale che gli ebrei hanno apportato alla società civile nel corso dei secoli attraverso molteplici manifestazioni e dall'arricchimento che la stessa collettività ebraica ha ricevuto dall'ambiente circostante. Ne sono conferma le tante opere che si trovano sparse sul territorio italiano, che vanno da antiche sinagoghe, alle catacombe, passando per i manoscritti, libri stampati e oggetti di culto. Il patrimonio culturale ebraico è, dunque, estremamente ricco e trova anch'esso tutela nell'Intesa che ne vuole promuovere e conservare il valore storico ed artistico, culturale, ambientale, architettonico, archeologico, archivistico e librario attraverso la collaborazione tra Stato, Unione e Comunità ebraiche (artt. 17 e 19, l. 101/1989).

La questione, dunque, travalica quella della libertà religiosa, ma di fatto la ricomprende lì dove si tratta del recupero, del restauro e della conservazione delle sinagoghe, degli oggetti, dei libri e degli arredi di culto -anche tenendo conto della peculiare considerazione che l'ebraismo attribuisce agli oggetti espressione di forme artistiche in uso nel culto³⁷ - e delle catacombe.

³⁷ La visione ebraica è prettamente culturale e non museale, tant'è che vi sono regole in base alle quali, qualora i rotoli della Legge si siano deteriorati al punto da non poter più essere utilizzati, ne viene prescritta la sepoltura, D. TEDESCHI, *Problemi giuridici della tutela dei beni culturali ebraici*, in AA.VV., *La tutela dei beni culturali ebraici in Italia, in attuazione dell'Intesa fra lo Stato Italiano e l'Unione delle Comunità ebraiche*, Atti del Convegno, Bologna 9 marzo 1994, Bologna 1996, 22 ss.; ID, *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell'ebraismo italiano*, in AA.VV., *Beni culturali e interessi religiosi*, Napoli 1983, 77 ss.; G. SACERDOTI *Patrimonio culturale delle minoranze religiose*, ivi, 210 ss.

Ed è proprio sulla conservazione e la gestione delle catacombe ebraiche che è opportuno soffermarsi, seguendo il percorso che parte dalle modifiche dei Patti Lateranensi, ai quali il tema delle catacombe e del rispetto delle prescrizioni rituali, risulta strettamente connesso. Esse, infatti, sono estremamente importanti per l'ebraismo perché si tratta a tutti gli effetti di cimiteri e perché testimoniano usi e costumi della minoranza ebraica nell'antica Roma³⁸.

Storicamente lo Stato si è riservato la competenza di provvedere al complesso del patrimonio culturale italiano, attribuendosi non solo il compito di tutelare detto patrimonio e di svolgere ricerche archeologiche, ma anche quello di espropriare opere e beni privati, ove questo risultasse necessario, al fine del conseguimento della finalità educativa dello Stato che riconosceva al patrimonio culturale funzione di conoscenza e di trasmissione della storia e dei valori fondanti³⁹. Oltre a ciò, sussisteva, però, anche la volontà statale di ridurre al minimo le interferenze delle organizzazioni religiose, Chiesa cattolica in primis, sia per il timore che i beni culturali religiosi potessero venire alienati, sia per renderli fruibili a tutti⁴⁰.

Con i Patti Lateranensi del 1929 la posizione della Chiesa cattolica cambiò parzialmente. Con il Trattato, infatti, le si riconobbe la disponibilità di alcuni beni, in particolare beni mobili e immobili che si trovavano presso lo Stato Città del Vaticano e alcuni beni posti al di fuori di questo, come le Basiliche.

³⁸ T. ZEVI, *Introduzione*, in AA.VV., *La tutela dei beni culturali ebraici in Italia*, cit., 13 ss.;

³⁹ Così, R. BENIGNI *Tutela e valorizzazione del bene culturale religioso. Tra competenza statale e collaborazione con le confessioni religiose*, in AA. VV., *Patrimonio culturale profili giuridici e tecniche di tutela*, a cura di E. Battelli – B. Cortese – A. Gemma – A. Massaro, Roma 2017, 115 ss., la quale sottolinea come non a caso, a capo dell'apparato amministrativo che si occupava dei beni artistici era posto il Ministero dell'Istruzione, che conserverà la competenza anche sotto il regime fascista.

⁴⁰ Così, R. BENIGNI *Tutela e valorizzazione del bene culturale religioso. Tra competenza statale e collaborazione con le confessioni religiose*, cit., 115 ss., la quale ricorda che l'art. 26 del R.d. 363 del 1913, relativo ad antichità e belle arti, stabiliva che le cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico, di spettanza dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle fabbricerie, delle confraternite, di enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e di ogni ente morale riconosciuto, erano soggette alla tutela e alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e il successivo art. 28 prevedeva che nelle Chiese, loro dipendenze ed altri edifici sacri le cose d'arte e d'antichità dovevano essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate. Eventuali limitazioni, rese necessarie dal particolare esigenze erano di esclusiva competenza dei Ministeri dell'istruzione, degli Interni, e di quello di Grazia e giustizia e dei culti. Non si prevedeva, dunque, alcuna partecipazione delle autorità ecclesiastiche. Competenza dello Stato e fruibilità del bene orientano anche la normativa pattizia del 1929.

Il Concordato, invece, ribadì la competenza dello Stato su beni culturali religiosi, ad eccezione delle catacombe. A tale riguardo, secondo quanto stabiliva l'art. 33, veniva riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione. Vi rientravano, pertanto, anche la disponibilità sulle catacombe non cristiane, comprese quelle ebraiche.

Sarà solo a seguito delle richieste dell'Unione delle Comunità ebraiche che la Chiesa rinunciò a tale pretesa e le catacombe non cristiane tornarono, a seguito delle modifiche del Concordato, nella disponibilità dello Stato. Nel nuovo Accordo fu, infatti, previsto che la Santa Sede mantenesse la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano, conservando il conseguente onere della custodia, della manutenzione e della conservazione, ma rinunciasse alla disponibilità delle altre catacombe (art. 12)⁴¹.

Si aprì così la possibilità per l'ebraismo italiano di potersi veder riconosciuto il diritto di conservare, di gestire le catacombe ebraiche e di garantire in esse il rispetto delle regole rituali. E, infatti, l'art. 17 della legge di applicazione dell'Intesa, nell'ambito della più ampia previsione della costituzione di una Commissione mista per tutelare, valorizzare, agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici, prevede anche che la stessa Commissione determini le modalità di partecipazione dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche.

Con questa previsione si afferma l'importante principio secondo il quale l'Unione delle Comunità, quale organismo deputato a garantire, tra l'altro, la continuità e lo sviluppo del patrimonio ebraico in ambito religioso, spirituale, culturale e sociale, ha l'autorità di intervenire anche su questioni che riguardano le catacombe quali beni di alto valore religioso e culturale, che costituiscono importanti documenti della storia dell'ebraismo italiano⁴².

⁴¹ C. CARDIA, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso tra Stato e Chiesa cattolica*, in AA. VV., *Beni culturali di interesse religioso: legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, a cura di G. Feliciani, Bologna, 1995, p. 51 ss.; D. TEDESCHI, *Problemi giuridici della tutela dei beni culturali ebraici*, cit., 24.

⁴² Così D. TEDESCHI, *Problemi giuridici della tutela dei beni culturali ebraici*, cit., 24, il quale ricorda che, a parte le catacombe ebraiche perdute per crolli o per sovrastante urbanizzazione (tracce si trovano in Sardegna e a Roma a Vigna Cimarra, sulla via Ardeatina, a via Labicana e a Monteverde), quelle attualmente conosciute che si sono salvate e che sono fruibili si trovano a Roma presso Vigna Randanini e Villa Torlonia e a Venosa, in Basilicata. In questo ultimo caso però la disponibilità è sempre rimasta allo Stato italiano.

La Commissione, tuttavia, non è stata (ancora) costituita nonostante l'Unione abbia presentato fin da subito i nominativi delle persone che, per parte sua, avrebbero partecipato e abbia, perciò, sollecitato l'iniziativa. Ciò costituisce una grave mancanza, soprattutto per il fatto che la previsione della collaborazione tra Stato, Unione e Comunità rappresenta una mera dichiarazione di intenti, che non ha di per sé significato giuridico, ma che acquisirebbe concreta attuazione proprio attraverso la partecipazione delle parti alla Commissione⁴³.

Si può, comunque, ragionare, stante la norma, sostenendo che qualunque iniziativa dello Stato che coinvolga beni culturali ebraici, comprese le catacombe, deve necessariamente coinvolgere l'Unione delle Comunità e le Comunità, con la quali dovrà essere concordato qualsiasi tipo di intervento. Occorre anche precisare che finora così è stato e che ci sono stati molti esempi di grandissima collaborazione e sensibile attenzione da parte di Regioni, Comuni e soprintendenze che hanno consentito il recupero e la conservazione di gran parte del patrimonio culturale ebraico.

[TORNA ALL'INDICE](#)

➤ **4.5 La parità della tutela penale delle confessioni religiose**

Una questione che da ultimo vale la pena di richiamare, sebbene sia un po' più tecnica, è quella della tutela del sentimento religioso in sede penale a fronte cioè della commissione di reati, come ad esempio la bestemmia, il vilipendio o il danneggiamento di cose, che riguardano il culto. Il codice penale prevedeva, prima che venisse modificato, un diverso trattamento tra la religione cattolica e gli altri culti, a favore naturalmente del primo. In particolare, l'art. 404 del cod. penale (all'epoca rubricato Offese alla religione di Stato mediante vilipendio di cose) e il successivo art. 406 (Delitti contro i culti ammessi), prevedevano per lo stesso fatto pene diverse, nel secondo caso diminuite.

⁴³ D. TEDESCHI, *Problemi giuridici della tutela dei beni culturali ebraici*, cit., 24. C. CARDIA, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso tra Stato e Chiesa cattolica*, cit., 51 ss. che si riferisce alla collaborazione prevista dalla legge come ad un comportamento volitivo. Sullo specifico problema della tutela del patrimonio documentario, M. PROCACCIA, *I beni archivistici*, in AA.VV., *La tutela dei beni culturali ebraici in Italia*, in attuazione dell'Intesa fra lo Stato italiano e l'Unione delle Comunità ebraiche, Atti del Convegno, Bologna 9 marzo 1994, Bologna 1996, 32 ss, la quale sottolinea come la mancata costituzione della Commissione mista costituisce anche in questo caso un grave limite alle possibilità di intervento. Tutto resta affidato alle preoccupazioni che le singole Comunità dimostrano e alla sensibilità che le Soprintendenze archivistiche manifestano nei confronti delle testimonianze storiche delle culture di minoranza.

In sede di trattative per l'Intesa, nonostante si fosse sollevato il problema che l'impianto penalistico aveva una connotazione fortemente discriminatoria e causava una disparità di trattamento tra cittadini appartenenti a culti diversi, ed era pertanto in contraddizione con il principio di libertà religiosa, non si riuscì ad ottenere alcuna modificazione. L'argomento, formalmente corretto, che lo Stato avanzò era che il codice penale non poteva modificarsi con un'Intesa bilaterale. Si ottenne, comunque, l'inserimento di una petizione di principio e si dichiarò, che sarebbe stata assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti (art. 2 l. 101/1989).

Dovette intervenire, anche qui, la Corte costituzionale con una sentenza che dichiarò incostituzionale l'art. 404 c.p. nella parte in cui prevedeva un diverso trattamento sanzionatorio⁴⁴. L'intero impianto di questa parte del codice penale, anche grazie a diverse e successive decisioni della Corte Costituzionale, fu rivisto integralmente nel 2006 con una modificazione legislativa che intervenne per prevedere una tutela uguale per tutte le confessioni religiose eliminando, in tale modo, la disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose. Alcuni articoli, infatti, furono modificati, altri, abrogati. Anche il titolo della parte in questione fu cambiato da "Dei delitti contro la religione di Stato e i culti ammessi" a "Dei delitti contro le confessioni religiose"⁴⁵.

L'importanza di questo risultato sta nel fatto che le Intese sono servite anche per creare un clima culturale di pluralità e di accoglienza e hanno consentito di superare anche altre forme discriminatorie non derivanti da legislazioni prettamente religiose, ma da altre leggi. La questione della tutela penale ne è un esempio, come lo è anche la successiva modificazione della formula del giuramento per i testimoni nei processi⁴⁶.

⁴⁴ Corte Cost, 14 novembre 1997, n. 329, disponibile al link <https://www.giurcost.org/decisioni/1997/0329s-97.html>. Interessante è vedere come la sentenza reputi anacronistico l'intero impianto normativo e rivendichi l'uguaglianza di trattamento.

⁴⁵ L. 24 febbraio 2006, n. 85. Si tratta in particolare delle modifiche all'art. 403 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone), all'art. 404 (Offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose, all'art. 405 (Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa; e dell'abrogazione dell'art. 402 (Vilipendio della religione dello Stato) e dell'art. 406 (Delitti contro i culti ammessi nello Stato).

⁴⁶ Lo ricorda G. SACERDOTI, *L'Intesa tra Stato e Unione delle Comunità ebraiche del 1987 e la sua attuazione*, cit., 334.

[TORNA ALL'INDICE](#)

➤ **4.6 Le modifiche all'Intesa per aderire all'8 per mille**

L'unica modifica dell'Intesa, che intervenne nel 1996 e che comportò anche la modifica della legge di attuazione, riguardava due aspetti: l'8 per mille e la conseguente revisione dei criteri per la deducibilità dei contributi annuali alla quale fu aggiunta anche la possibilità di dedurre gli importi delle erogazioni liberali.

Sotto il primo profilo, si tratta di una specifica modifica intervenuta per consentire all'Unione delle Comunità ebraiche di aderire al meccanismo della ripartizione della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che viene liquidata in base alle scelte operate dai cittadini nelle dichiarazioni annuali. Con questo meccanismo si permette, infatti, all'Unione di concorrere con lo Stato, enti e altri soggetti religiosi alla ripartizione dell'8 per mille del gettito Irpef.

Della questione si discuteva fin dalle trattative per l'Intesa, ma l'ebraismo decise inizialmente di non partecipare per varie ragioni. Anzitutto, perché si richiedeva all'Unione di sottoporre le spese al controllo dello Stato⁴⁷ e ciò poteva comportare il rischio di dipendenza e di ostacolo alla libertà. Si riteneva, infatti, che il finanziamento autonomo fosse espressione di non confessionismo dello Stato e di libertà per la confessione⁴⁸. L'ebraismo si era fino a quel momento sostenuto da solo e aveva ribadito con l'Intesa la propria autonomia e l'esclusione di qualunque ingerenza statale nei suoi affari sia amministrativi, sia finanziari. Inoltre, il sistema presentava delle criticità, perché era ancorato ad una quota fissa del gettito e non alle reali esigenze delle Comunità⁴⁹ e perché prevedeva in caso di scelte inesprese, la destinazione in base a quelle espresse e ciò comportava che le confessioni religiose venivano finanziate anche con la quota di chi non lo aveva espressamente scelto⁵⁰. Non mancarono poi preoccupazioni legate al fatto che, partecipando alla ripartizione dell'8 per mille, potessero diminuire i contributi di quegli iscritti che si sarebbero sentiti meno responsabilizzati.

A fronte della mancata adesione al regime dell'8 per mille, l'Unione della Comunità ottenne un regime fiscale che consentiva alle persone fisiche di dedurre dal reddito

⁴⁷ G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., 122 ss.

⁴⁸ Così, G. SACERDOTI, *Replica*, in AA. VV., *Le intese tra Stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive*, a cura di C. Mirabelli, Milano, 1978, 190 ss.

⁴⁹ G. LONG, *Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell'era della costituente*, Bologna 1990, 152 ss.

⁵⁰ P. DALL'OGGIO – G. FUBINI, *Il braccio secolare*, in *La rassegna mensile di Israel*, vol.51, n.3, 1985, 716 ss.

complessivo i contributi annuali versati alle Comunità in misura particolarmente vantaggioso in considerazione delle finalità assistenziali e previdenziali perseguite dalle Comunità in favore dei propri iscritti.

Successivamente, le perplessità furono superate, non senza dibattito e confronto, anche perché ci si rese conto che il sistema dell'8 per mille era stato accettato ormai da quasi tutte le confessioni religiose ed era pertanto divenuto un sistema diffuso dal quale solo l'ebraismo rischiava di rimanere fuori. Si riaprirono, pertanto, le trattative per la modifica dell'Intesa che, alla fine, ricomprese anche la partecipazione alle scelte inespresse e comportò l'obbligo di trasmissione annuale al Ministero dell'Interno del rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme. Il nuovo apparato normativo prevede che l'Unione delle Comunità ebraiche italiane destini le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità istituzionali dell'ente indicate dall'art. 19 della l. 101/1989, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.

Con la seconda modifica introdotta nel 1996, si riallineò la possibilità per le persone fisiche di dedurre dal reddito complessivo i contributi annuali versati alle Comunità alla soglia prevista per la Chiesa e le altre confessioni e si estese il regime anche alle erogazioni liberali in denaro eseguite in favore dell'Unione o delle Comunità.

[TORNA ALL'INDICE](#)

5. La nuova stagione della tutela della libertà religiosa

Oggi, dunque, la libertà religiosa è garantita dalla Costituzione, dall'Intesa ebraica e da tutte quelle che, a partire dai Valdesi, sono state firmate anche da altre confessioni⁵¹. Il merito del grandissimo lavoro fatto nel corso degli anni a protezione di tale libertà è stato anche quello di aver affermato e consolidato nella società e nel comune sentire l'idea di una società multiculturale e pluriconfessionale⁵².

Nondimeno, il dialogo tra diritto e religione non si può certo arrestare perché sempre nuove e diverse sono le istanze di protezione e garanzia che provengono sia da singoli individui sia da collettività. I principi di libertà religiosa, di culto e di

⁵¹ A. PIZZORUSSO, *Libertà religiosa e confessioni di minoranza*, in Quaderni dir. e pol. eccl. 1987, 49 ss.

⁵² G. SACERDOTI, *L'intesa del 1987-1989: ebraismo italiano e ordinamento dello Stato*, cit., 49 ss.

credenza devono essere, infatti, concretamente attuati nei confronti di tutti⁵³, anche di formazioni sociali religiose che non abbiano sottoscritto alcuna Intesa.

La libertà di coscienza e di religiose è un diritto fondamentale riconosciuto alla persona e deve essere garantito a tutti non solo perché previsto dalla Costituzione, ma anche perché previsto dalle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo e dai principi di diritto internazionale⁵⁴.

In questo quadro, che testimonia l'evoluzione della società nella quale, anche a seguito dei flussi migratori, vi è una sempre maggiore e continua diffusione di religioni e di credenze, si avverte l'esigenza di una più attuale e armonica disciplina che sostituisca quella ormai superata, ma ancora vigente, che riguarda l'esercizio dei culti ammessi (l. 24 giugno 1929, n. 1159). Anche considerando che il quadro si va

⁵³ A. C. JEMOLO, *Culti. II, Culti (libertà dei)*, cit., 456 ss., il quale sottolinea come la formula libertà di culto, pur equivalendo nel linguaggio comune a libertà religiosa, in realtà presuppone che in seno alla fondamentale libertà di esprimere il proprio pensiero e il proprio convincimento, siano individuabili più libertà di cui una è la libertà religiosa.

⁵⁴ A tale proposito si può ricordare che il preambolo dell'Intesa tra Stato e Unione delle Comunità ebraiche, oltre a richiamare la Costituzione e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, contiene una puntuale elencazione di quelle convenzioni internazionali in materia che sono state ratificate in Italia, affermando, così, la centralità dei diritti di libertà religiosa e di coscienza quali principi universali ai quali l'ebraismo si riconduce. Nel testo, infatti, si può leggere che *"La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane, considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, considerato che la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654, e i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione senza discriminazione, considerato che tali principi universali sono aspirazione perenne dell'ebraismo nella sua plurimillennaria tradizione, considerato che in forza dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d'intese con le relative rappresentanze, riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa convengono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione ebraica ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione"*.

rapidamente modificando e che, grazie ai principi sulla laicità affermati dalla Corte costituzionale, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, si sta percorrendo la strada che va verso la laicità dell'Europa⁵⁵. Inoltre, l'Unione europea che basa la sua attività sul forte impegno a promuovere e a tutelare i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, chiede in maniera sempre più chiara che si tutelino le persone, si eliminino le disuguaglianze, la discriminazione e l'esclusione anche intensificando la lotta contro tutte le forme di discriminazione, comprese quelle fondate su sesso, razza, origine etnica o sociale, religione o credo, opinioni politiche o di altra natura, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere e continuando ad esortare tutti gli Stati a rispettare e tutelare i diritti umani delle persone appartenenti a minoranze, comprese le minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche, e a garantire loro il godimento di tali diritti⁵⁶.

Sul punto v'è da dire che fin dagli anni '90 sono stati presentati diversi progetti di legge e lungo il corso delle diverse legislature si è sempre discusso della necessità di assicurare un pieno riconoscimento alla libertà religiosa, quale diritto naturale dell'uomo, garantendone adeguata regolamentazione e completa tutela. Si è, infatti, visto come nell'ordinamento italiano esistano confessioni religiose la cui tutela è diversamente graduata. Si va dal Concordato con la Chiesa cattolica che risulta massimamente tutelata, alle confessioni che hanno firmato Intese con lo Stato la cui tutela è però un po' meno completa, e si veda a proposito la questione dell'insegnamento della religione nelle scuole, fino alle confessioni che non hanno stipulato Intese e che sono ancora oggi sottoposte alla normativa del 1929 sui culti ammessi⁵⁷. Una legge generale sulla libertà di religione e di credenza dovrebbe, dunque, risolvere lo squilibrio determinato, dovrebbe essere posta a completamento del quadro regolamentare, indicando con certezza i diritti riconosciuti a tutte le

⁵⁵ S. BERLINGO, *Libertà di religione e laicità nella comunità politica: dalla "Laicità all'italiana" alla "laicità europea"?*, in AA.VV. *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società di oggi*, a cura di S. Berlingò – G. Casuscelli, Torino, 2020, 207 ss.

⁵⁶ Allegato alla Comunicazione congiunta della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio europeo, piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, 25 marzo 2020, disponibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-ES/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52020JC0005>

⁵⁷ Così, D. TEDESCHI, *La posizione dell'ebraismo italiano*, cit., 28.

comunità religiose e ridefinendo perciò in maniera più solida le relazioni tra Stato e comunità religiose⁵⁸.

Nonostante questa chiara esigenza di uniformità e di completezza, nessuno dei progetti presentati è stato fino ad ora approvato e ancora si discute e si attende un testo di legge⁵⁹. Unica eccezione, si è sopra ricordato, è rappresentata dalla modifica, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, di alcuni articoli del Codice penale relativi ai delitti contro le confessioni religiose⁶⁰.

Le proposte di normativa riguardano essenzialmente regole e principi contenuti già nell'ordinamento, ribadiscono, perciò, concetti costituzionali o normativi presenti, nell'intento di definirne un quadro generale e unitario in cui si assicuri a tutte le religioni e anche a tutte le convinzioni, pari dignità e pari tutela, nei limiti, naturalmente, del rispetto dei principi che regolano l'ordinamento. In alcuni progetti si parla di libertà di coscienza e di religione, in altri si specifica che la libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente non solo la propria fede religiosa, ma anche la credenza, in altri ancora si fa riferimento anche a credenze filosofiche e non confessionali.

È allora chiaro quanto vasta e delicata sia la materia, che già pone come primissimo e preliminare problema quello di indicare quale è l'oggetto della tutela, se religione, credenza, convinzione; e quanta difficoltà si possa incontrare nell'inquadrare un fenomeno così ampio e vario. Tuttavia, è necessario che lo Stato, nel quale sono presenti non solo le religioni tradizionalmente conosciute, ma anche fenomeni religiosi nuovi e sconosciuti, si ponga l'obiettivo di enunciare i criteri che regolino questa estesa materia. Si dovrebbe perciò, con una legge sulla libertà di religione e di coscienza, rispondere ad un'esigenza largamente diffusa di introdurre una normativa generale che, senza intaccare le Intese e gli accordi già conclusi e senza

⁵⁸ S. FERRARI, *Perché è necessaria una legge sulla libertà religiosa? Profili e prospettive di un progetto di legge*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2017 disponibile al link <https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/issue/view/1081>

⁵⁹ G. AMATO, *Prefazione. La libertà di coscienza e di religione*, in AA.VV, *La legge che non c'è: Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, a cura di R Zaccaria - S. Domianello - A. Ferrari - P. Floris - R. Mazzola, Bologna, 2019, 9 ss.; G. CASUSCELLI, *2021: sempre in attesa di una legge generale sulle libertà di religione, tra inadeguatezza e paura di cimento*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2021, disponibile al link https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/ ; https://d1vbhhqv6owo083.cloudfront.net/contributi/Casuscelli.M_Aspettanto.pdf

⁶⁰ Sul punto, si veda sopra, paragrafo ' La parità della tutela penale delle confessioni religiose.

e senza compromettere la possibilità di stipularne di nuovi, offra una disciplina univoca e comune che riconosca per tutti eguali libertà.

Resta, comunque, il fatto che, guardando i diversi progetti di legge, risultano ancora molte carenze perché tante sono le vecchie questioni che non sono nemmeno state prese in considerazione da tali proposte. A parte la questione dell'ora di religione che non è stata risolta in maniera definitiva nemmeno con l'Intesa, ne sono un esempio la questione dell'apposizione di simboli religiosi nelle aule scolastiche, quella del finanziamento pubblico, quella del riordino fiscale, come anche quella dell'efficacia civile del matrimonio, almeno per i riti religiosi diversi dall'ebraismo che ha invece risolto la questione con l'Intesa. In generale, infatti, il matrimonio religioso diverso da quello cattolico è irrilevante per l'ordinamento giuridico italiano. Dopo la celebrazione dinanzi al ministro di culto è necessario ripetere il rito civile davanti allo stesso ministro oppure, se si preferisce, davanti all'ufficiale di stato civile. L'Unione delle Comunità ebraiche riuscì a vedersi riconosciuta l'immediata efficacia del matrimonio religioso nell'ordinamento civile. Una legge che rendesse applicabile questo principio anche agli altri riti sarebbe conferma del riconoscimento di pari dignità e uguaglianza e dunque espressione del principio assoluto di libertà religiosa⁶¹.

[TORNA ALL'INDICE](#)

6. La lotta al razzismo e all'antisemitismo: cenni e rinvio

Vi sono poi, strettamente collegate alla questione delle libertà, anche religiosa, le enormi questioni del razzismo e dell'antisemitismo, alle quali in questa sede si può solo fare cenno, senza pretesa di completezza e rinviando alla sede più opportuna. A tale proposito, lungo il percorso di crescita culturale e legislativa al quale si è fatto cenno, si può anche ricordare che nel 2018 è stato inserito nel codice penale l'art. 604-bis il quale mira a punire chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza e chi si organizza o si associa al fine di incitare alla discriminazione o alla violenza per gli stessi motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

⁶¹ D. TEDESCHI, *La posizione dell'ebraismo italiano*, cit., 28.

Se poi la propaganda, l'incitamento o la discriminazione sono commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo statuto della Corte penale internazionale⁶², è previsto un innalzamento della pena.

Già la cosiddetta legge Mancino (l. 25 giugno 1993, n. 205) prevede e sanziona comportamenti che incitano all'odio, alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi e nazionali.

Lo specifica condanna e la conseguente punizione di chi esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche collocano tale legge quale ulteriore baluardo che, assieme alla Costituzione e alle norme che vietano la riorganizzazione del disciolto partito fascista (l. 20 giugno 1952, n. 645, c.d. legge Scelba), rafforza l'attuazione in Italia della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1966⁶³, tanto da averne proposto l'estensione anche a situazioni in essa non considerate. E ciò, nonostante le proposte di abrogazione avanzate.

Vi sono poi specifiche norme volte a contrastare la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi verso immigrati e cittadini stranieri. Sullo specifico fronte della prevenzione e contrasto dell'antisemitismo nel 2020 sono state approvate dalle Commissioni affari esteri e cultura della Camera una risoluzione sul contrasto di fenomeni di odio e razzismo antisemita, anche attraverso percorsi da sviluppare nelle scuole, e talune iniziative a sostegno della memoria delle persecuzioni degli ebrei. Facendo poi seguito alle indicazioni del Parlamento europeo⁶⁴ il Governo ha nominato la coordinatrice nazionale per la lotta all'antisemitismo e, successivamente ha costituito la già prevista Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, dandone significativamente la presidenza alla senatrice Liliana Segre.

Un ulteriore e fondamentale passaggio è stato fatto con la redazione delle Linee Guida sul contrasto all'antisemitismo nella scuola, elaborate a novembre 2021 da un comitato tecnico paritetico che ha visto la partecipazione del Ministero dell'istruzione, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Unione delle

⁶² Articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale

⁶³ La Convenzione, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, è stata recepita in Italia con la l. 13 ottobre 1975, n. 654.

⁶⁴ Risoluzione del parlamento europeo, 1° giugno 2017 sulla lotta all'antisemitismo (2017/2692/RSP)

Comunità Ebraiche Italiane sotto la guida della coordinatrice nazionale per la lotta all'antisemitismo. Nel testo si individuano non solo le diverse forme di antisemitismo contemporaneo, ma si forniscono anche indicazioni sul tipo di lavoro da svolgere nelle classi e i percorsi più adatti allo scopo.

Infine, si segnala che è stata elaborata la Relazione del gruppo tecnico istituito per la ricognizione sulla definizione e le casistiche di antisemitismo approvate dall'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) che ha lo scopo di presentare alle istituzioni e alla società indicazioni e raccomandazioni per l'attuazione in Italia di tale definizione. Si tratta dell'elaborazione di una strategia nazionale contro l'antisemitismo che si fa carico delle istanze europee. In particolare, il Consiglio dell'Unione Europea ha richiesto agli Stati membri di implementare e di integrare la lotta all'antisemitismo trasversalmente ai vari ambiti politici⁶⁵. Sul tema della strategia nazionale c'è stata, a marzo 2022, una prima audizione della Coordinatrice nazionale per la lotta all'antisemitismo.

Sempre a marzo 2022, il Consiglio dell'Unione europea, dichiarando che la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo è una delle priorità dell'agenda dell'attuale Consiglio, condannando i sempre più frequenti episodi di razzismo e antisemitismo e sottolineando l'importanza dell'istruzione e della formazione sul tema, ha invitato gli Stati membri ad adottare rapidamente strategie e piani di azione, anche attraverso media e social media.

[TORNA ALL'INDICE](#)

⁶⁵ Dichiarazione 2 dicembre 2020, n. 13637

PROPOSTA DIDATTICA E PASSI SCELTI

La proposta didattica consiste in una indicazione di lettura e di discussione in piccoli gruppi costituiti suddividendo gli studenti della classe. Sono suggeriti qui di seguito testi relativi ad argomenti connessi con il saggio e con l'intervista.

Precisamente:

1) -Discorso tenuto da Cavour il 25 marzo del 1861- dinnanzi al neonato Parlamento del Regno d'Italia;

2) -Discorso tenuto da Cavour il 27 marzo del 1861- sempre dinnanzi al Parlamento

3)- Il testo integrale della legge 8 marzo 1989, n. 101 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane

4) - Gli articoli della Costituzione presi in considerazione nel contributo - Il testo degli articoli della Costituzione relativi ai principi fondamentali e ai rapporti civili.

I discorsi di Cavour proposti sono molto utili per la comprensione del dibattito sulla cosiddetta questione romana e del clima culturale dell'epoca.

Gli articoli della Costituzione e quelli della legge di attuazione dell'Intesa possono rappresentare un valido strumento che accompagna l'insegnante nella spiegazione di alcune questioni cruciali per l'affermazione del principio di libertà religiosa.

La lettura della Costituzione aiuta a comprendere quali sono i principi fondamentali sui quali si basa la convivenza civile della società. La lettura di uno o più articoli della legge può essere di ausilio per comprendere lo spirito con il quale il legislatore ha dato attuazione ai principi costituzionali.

[TORNA ALL'INDICE](#)

1) Discorso di Cavour 25 marzo 1861 - Camera dei Deputati

[.....]

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio. (Vivi segni di attenzione)* Signori deputati, l'onorevole deputato Audinot con parole gravi ed eloquenti, quali si addicevano all'altezza dell'argomento che egli ha preso a trattare avanti a voi, anziché rivolgere al Ministero interpellanze su fatti speciali, vi ha fatto una magnifica esposizione della questione di Roma. Nel concludere il suo discorso, egli lo riassume chiedendo al Ministero schiarimenti su due punti particolari, cioè sulle voci che correverano e corrono circa a negoziazioni intavolate con Roma, e circa pratiche fatte o da farsi per ottenere l'applicazione del principio di non intervento alla questione

romana; poi terminava con una interpellanza di ben altro momento, terminava, cioè, chiedendo al Ministero quale fosse la linea di condotta che egli intendeva seguire in questo supremo argomento.

E ben egli si apponeva; l'attuale discussione non poteva, né doveva essere ristretta allo scambio di poche spiegazioni; poiché la questione di Roma è posta sul tappeto, ragion vuole che essa sia trattata in tutta la sua ampiezza.

Ma, o signori, prima di accingermi a rispondere non solo propriamente alle interpellanze dell'onorevole deputato Audinot, ma a quel complesso di considerazioni ch'egli ha esposte con tanta efficacia, mi sia lecito il ricordarvi che l'attuale questione è forse la più grave, la più importante che sia stata mai sottoposta ad un Parlamento di libero popolo. La questione di Roma non è soltanto di vitale importanza per l'Italia, ma è una quistione la cui influenza deve estendersi a 200 milioni di cattolici sparsi su tutta la superficie del globo; è una quistione la cui soluzione non deve solo avere un'influenza politica, ma deve esercitarne altresì una immensa sul mondo morale e religioso.

Questa premessa, o signori, io non l'ho già fatta per ischermirmi, per cercare di sfuggire ad una piena discussione, od evitarla con sotterfugi diplomatici, con artifizii oratorii. Quando la quistione romana era ancora lontana, quando la sua soluzione doveva differirsi ad epoca indeterminata, sarebbe stato savio consiglio per il ministro degli affari esteri di mantenere una prudente riserva, di restringersi ad indicare la stella polare che doveva guidare la sua condotta, ed evitare ogni maggiore spiegazione; ma ora, o signori, che questa quistione è stata discussa nei Parlamenti dei popoli liberi, ora che essa è l'argomento principale dei dibattimenti in tutti i paesi civili, codesta non sarebbe prudenza, sarebbe invece pusillanimità. *(Benissimo!)*

Queste mie osservazioni, o signori, tendono ad ottenere da voi, e massime da quelli avanti cui per la prima volta ho l'onore di parlare sopra gravissimi argomenti, molta indulgenza; esse tendono a porli in avvertenza di tener conto delle difficoltà gravissime che circondano chi ha l'onore di parlarvi, nel far giudizio di quanto io mi accingo a dire. *(Movimenti d'attenzione)*

L'onorevole deputato Audinot vel disse senza riserva: Roma debb'essere la capitale d'Italia. E lo diceva con ragione; non vi può essere soluzione della questione di Roma, se questa verità non è prima proclamata, accettata dall'opinione pubblica d'Italia e d'Europa. *(A sinistra: Bene!)*. Se si potesse concepire l'Italia costituita in unità in modo stabile, senza che Roma fosse la sua capitale, io dichiaro schiettamente che reputerei difficile, forse impossibile la soluzione della questione romana. Perché noi abbiamo il diritto, anzi il dovere di chiedere, d'insistere perché Roma sia riunita all'Italia? Perché senza Roma capitale d'Italia, l'Italia non si può costituire.

(Approvazione)

A prova di questa verità già vi addusse molti argomenti l'onorevole preopinante. Egli vi disse con molta ragione che questa verità, essendo sentita quasi istintivamente dall'universalità degli Italiani, essendo proclamata fuori d'Italia da tutti coloro che giudicano delle cose d'Italia con imparzialità ed amore, non ha d'uopo di dimostrazione, è affermata dal senso comune della nazione. Tuttavia, o signori, si può dare di questa verità una dimostrazione assai semplice. L'Italia ha ancor molto da fare per costituirsi in modo definitivo, per isciogliere tutti i gravi problemi che la sua unificazione suscita, per abbattere tutti gli ostacoli che antiche istituzioni, tradizioni secolari oppongono a questa grande impresa; ora, o signori, perché quest'opera possa compiersi conviene che non vi siano cause di dissidi, di lotte. Ma, finché la questione della capitale non sarà definita, vi sarà sempre motivo di dispareri e di discordie fra le varie parti d'Italia. (*Benissimo!*)

Ed invero, o signori, è facile a concepirsi che persone di buona fede, persone illuminate ed anche dotate di molto ingegno, ora sostengano o per considerazioni storiche, o per considerazioni artistiche, o per qualunque altra considerazione, la preferenza a darsi a questa o a quell'altra città come capitale d'Italia; io capisco che questa discussione sia per ora possibile: ma se l'Italia costituita avesse già stabilita in Roma la sua capitale, credete voi che tale discussione fosse ancora possibile? Certo che no; anche coloro che si oppongono al trasferimento della capitale in Roma, una volta che essa fosse colà stabilita, non ardirebbero di proporre che venisse traslocata altrove. Quindi egli è solo proclamando Roma capitale d'Italia che noi possiamo porre un termine assoluto a queste cause di dissenso fra noi. Io sono dolente perciò di veder che uomini autorevoli, uomini d'ingegno, uomini che hanno reso alla causa italiana eminenti servigi, come lo scrittore a cui l'onorevole preopinante alludeva, pongano in campo cotesta questione, e la dibattano, oserei dire, con argomenti di poca importanza.

La questione della capitale non si scioglie, o signori, per ragioni né di clima, né di topografia, neanche per ragioni strategiche; se queste ragioni avessero dovuto influire sulla scelta della capitale, certamente Londra non sarebbe capitale della Gran Bretagna, e forse nemmeno Parigi lo sarebbe della Francia.

La scelta della capitale è determinata da grandi ragioni morali. È il sentimento dei popoli quello che decide le questioni ad essa relative.

Ora, o signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali, che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. Roma è la sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali; tutta la storia di Roma dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio, di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un grande Stato. (*Segni di approvazione su vari*

banchi) Convinto, profondamente convinto di questa verità, io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, davanti alla nazione, e mi tengo in obbligo di fare in questa circostanza appello al patriottismo di tutti i cittadini d'Italia e dei rappresentanti delle più illustri sue città, onde cessi ogni discussione in proposito, affinché noi possiamo dichiarare all'Europa, affinché chi ha l'onore di rappresentare questo paese a fronte delle estere potenze possa dire: la necessità di aver Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall'intera nazione. (*Applausi*) Io credo di avere qualche titolo a poter fare quest'appello a coloro che, per ragioni che io rispetto, dissentissero da me su questo punto; giacché, o signori, non volendo fare innanzi a voi sfoggio di spartani sentimenti, io lo dico schiettamente: sarà per me un gran dolore il dover dichiarare alla mia città natia che essa deve rinunciare risolutamente, definitivamente ad ogni speranza di conservare nel suo seno la sede del Governo. (*Approvazione*) Sì, o signori, per quanto personalmente mi concerne, gli è con dolore che io vado a Roma. Avendo io indole poco artistica (*Si ride*), sono persuaso che, in mezzo ai più splendidi monumenti di Roma antica e di Roma moderna, io rimpiangerò le severe e poco poetiche vie della mia terra natale. Ma egli è con fiducia, o signori, che io affermo questa verità. Conoscendo l'indole dei miei concittadini; sapendo per prova come essi furono sempre disposti a fare i maggiori sacrifici per la sacra causa d'Italia (*Viva approvazione*); sapendo come essi fossero rassegnati a vedere la loro città invasa dal nemico, e pronti a fare energica difesa; conoscendo, dico, questi sentimenti, io non dubito che essi non mi disdiranno quando, a loro nome, come loro deputato, io proclamo che Torino è pronta a sottomettersi a questo gran sacrificio nell'interesse dell'Italia. (*Applausi dalle gallerie*)

Mi conforta anche la speranza (dirò anzi la certezza, dopo aver visto come fossero accolte da voi le generose parole che il deputato Audinot rivolgeva alla mia città natale), mi conforta, dico, la speranza, che quando l'Italia, definitivamente costituita, avrà stabilita la gloriosa sede del suo Governo nell'eterna città, essa non sarà ingrata per questo paese che fu culla della libertà, per questa terra in cui venne deposto quel germe della indipendenza, che, svolgendosi rapidamente e rigogliosamente, si estende oramai in tutta la Penisola dalla Sicilia alle Alpi. (*Segni d'approvazione*)

Ho detto, o signori, e affermo ancora una volta che Roma, Roma sola deve essere la capitale d'Italia. Ma qui cominciano le difficoltà del problema, qui comincia la difficoltà della risposta che debbo dare all'onorevole interpellante. (*Profondo silenzio*) Noi dobbiamo andare a Roma, ma a due condizioni. Noi dobbiamo andarvi di concerto colla Francia; inoltre, senza che la riunione di questa città al resto d'Italia possa essere interpretata dalla gran massa dei cattolici d'Italia e fuori d'Italia come il segnale della servitù della Chiesa. Noi dobbiamo, cioè, andare a Roma, senza che

per ciò l'indipendenza vera del pontefice venga a menomarsi. Noi dobbiamo andare a Roma, senza che l'autorità civile estenda il suo potere all'ordine spirituale.

Ecco le due condizioni che debbono verificarsi perché noi possiamo andar a Roma, senza porre in pericolo le sorti d'Italia.

Quanto alla prima, vi disse già l'onorevole deputato Audinot che sarebbe follia il pensare, nelle attuali condizioni di Europa, di voler andar a Roma malgrado l'opposizione della Francia.

Ma dirò di più: quando anche per eventi, che credo non siano probabili e nemmeno possibili, la Francia si trovasse ridotta in condizioni tali da non potere materialmente opporsi alla nostra andata a Roma, noi non dovremmo tuttavia compiere l'unione di essa al resto d'Italia, se ciò dovesse recar grave danno ai nostri alleati.

Noi, o signori, abbiamo contratto un gran debito di gratitudine verso la Francia. Io non intendo certo che siano applicabili alle relazioni internazionali tutte le strettissime regole di moralità che debbono regolare i rapporti individuali, tuttavia vi sono certi principii di morale che le nazioni stesse non violano impunemente.

Io ben so che molti diplomatici professano contraria sentenza. Mi ricordo di aver udito far plauso, or sono alcuni anni, ad un detto famoso di un insigne uomo di Stato austriaco, il quale dichiarava, ridendo, che fra poco l'Austria avrebbe fatto stupire l'Europa per la sua ingratitudine rispetto alla Russia: ed invero l'Austria tenne parola (*Ilarità*); giacché forse saprete tutti, e, quando noi sapeste, io potrei farvene testimonianza, che nel Congresso di Parigi, e nei negoziati che a questo Congresso tennero dietro; nessuna potenza si mostrò tanto ostile alla Russia, tanto ostinata ad aggravare le condizioni della pace quanto l'Austria, la quale non aveva punto contribuito colla sua spada ad imporre la pace all'antica sua alleata. (*Sensazione*) Ma, o signori, la violazione di quel gran principio morale non tardò ad essere punita. Dopo alcuni anni la Russia prese la sua rivincita; e noi ne dobbiamo andar lieti, giacché io non esito ad attribuire alla solenne ingratitudine austriaca la facilità colla quale si sono ristabilite fra la Russia e noi buone relazioni, che disgraziatamente ora sono di nuovo momentaneamente interrotte, ma senza che per ciò, io ne ho fede, si siano modificati i sentimenti della nazione russa rispetto all'Italia, e senza che siano cessate affatto nel Sovrano, che regge quel popolo, le sue antiche simpatie per noi.

Ma, o signori, noi abbiamo, rispetto alla Francia, un motivo ancor più grave di accordarci con essa. Quando noi abbiamo invocato nel 1859 l'aiuto francese, quando l'Imperatore acconsentì a scendere in Italia a capo delle bellicose sue schiere, egli non ci dissimulò quali impegni ritenesse di avere rispetto alla Corte di Roma. Noi abbiamo accettato il suo aiuto, senza protestare contro gl'impegni che ei dichiarava

di avere assunti; ora, dopo avere ricavati tanti benefizi dall'accordata alleanza, non possiamo protestare contro impegni che fino ad un certo punto abbiamo ammessi.

Ma dunque, mi si obietterà, la soluzione della questione di Roma è impossibile.

Rispondo: se noi giungiamo a fare che si verifichi la seconda delle accennate condizioni, la prima non offrirà molti ostacoli; se noi giungiamo, cioè, a far sì che la riunione di Roma all'Italia non faccia nascere gravi timori nella società cattolica (intendo per società cattolica quella gran massa di persone di buona fede che professano il dogma religioso per sentimento vero e non per fini politici, quella gran massa la cui mente non è offuscata da volgari pregiudizi); se noi, dico, giungiamo a persuadere la gran massa dei cattolici che l'unione di Roma all'Italia può farsi senza che la Chiesa cessi d'essere indipendente, credo che il problema sarà quasi sciolto.

Non bisogna farsi illusione : molte persone di buona fede, non animate da pregiudizi ostili all'Italia, e nemmeno alle idee liberali, temono che, quando Roma fosse unita all'Italia, quando la sede del Governo italiano fosse stabilita in Roma, quando il Re sedesse sul Quirinale, temono, dico, che il pontefice avesse a perdere molto e in dignità e in indipendenza; temono in certo modo che il pontefice, invece d'essere il capo di tutto il cattolicesimo, dovesse essere ridotto alla carica di grande elemosiniere o di cappellano maggiore! (*Si ride*)

Se questi timori fossero fondati, se realmente la caduta del potere temporale dovesse trar seco necessariamente questa conseguenza, io non esiterei a dire che la riunione di Roma allo Stato d'Italia sarebbe fatale non solo al cattolicesimo, ma anche all'Italia; giacché, o signori, io non so concepire maggiore sventura per un popolo colto che di vedere riunita in una sola mano, in mano de' suoi governanti, il potere civile e il potere religioso. (*Bene!*) La storia di tutti i secoli, come di tutte le contrade, ci dimostra che, ovunque questa riunione ebbe luogo, la civiltà quasi sempre immediatamente cessò di progredire, anzi sempre indietreggiò; il più schifoso despotismo si stabilì; e ciò, o signori, sia che una casta sacerdotale usurpasse il potere temporale, sia che un califfo od un sultano riunisse nelle sue mani il potere spirituale. Dappertutto questa fatale mescolanza ha prodotto gli stessi effetti; tolga adunque Iddio, o signori, che ciò avvenga nella nostra contrada.

Ciò premesso, io credo dover esaminare da tutti i lati la sollevata questione, quella cioè degli effetti che la riunione di Roma all'Italia avrà sulla indipendenza del potere spirituale del pontefice.

La prima cosa che io debbo fare si è di esaminare se ora veramente il potere temporale assicuri al pontefice una effettiva indipendenza.

In verità, se ciò fosse, se il potere temporale guarentisse ora, come nei secoli scorsi, l'indipendenza assoluta del pontefice, io esiterei molto a pronunziare la soluzione di questo problema. Ma, o signori, possiamo noi, può alcuno affermare con buona fede che il potere temporale del pontefice, qual è ora costituito, conferisca alla sua indipendenza? No certamente, quando si vogliano considerare le condizioni attuali del Governo romano con ispirito di imparzialità.

Nei secoli scorsi, quando il diritto pubblico europeo non conosceva quasi nessun altro titolo giuridico di sovranità che il diritto divino; quando i sovrani erano considerati come proprietari assoluti dei paesi che costituivano il loro dominio; quando i vari Governi d'Europa rispettavano questo principio, oh! io intendo che, pel pontefice, il possesso di alcune provincie, di uno Stato di qualche estensione fosse una garanzia d'indipendenza. In allora questo principio era accettato, od almeno subito dalle popolazioni stesse; quindi, volendo o non volendo, simpatico od antipatico che loro fosse quel governo, lo accettavano, lo subivano; perciò io non esito a riconoscere che sino al 1789 il potere temporale fu pel pontefice una garanzia d'indipendenza.

Ma ora, o signori, questo diritto pubblico è mutato; quasi tutti i governi civili riposano sul principio del consenso o tacito od esplicito delle popolazioni. Noi vediamo questo principio solennemente proclamato in Francia ed in Inghilterra; noi lo vediamo quasi accettato in Prussia; vediamo persino che l'Austria stessa vi si accosta, e che la Russia, se lo contesta ancora, non lo respinge più con quella veemenza con cui lo combatteva l'imperatore Nicolò, il quale aveva quasi fatto del diritto divino un dogma religioso.

Ammesso che il consenso dei popoli al Governo che è loro imposto sia necessario, è facile il dimostrare che il potere temporale manca assolutamente di fondamento. Ora, che non vi sia questo consenso, che anzi vi sia stato, e vi sia tuttora un antagonismo crescente tra le popolazioni degli antichi domini del papa ed il Governo temporale del sommo pontefice, è cosa evidente.

Io non rianderò gli annali della storia; vi farò tuttavia osservare che quest'antagonismo si manifestò quasi immediatamente dopo la restaurazione del 1814.

Ed, invero, o signori, pochi mesi dopo la restaurazione del 1814 noi vediamo, all'apparire negli Stati della Chiesa di un illustre guerriero, facendo appello al principio della nazionalità italiana, noi vediamo insorgere i popoli di quelle contrade; noi vediamo proclamata la incompatibilità del Governo temporale colla civiltà novella da quel grande Italiano, che nel suo lungo esiglio rese illustre la nostra patria, come grande economista, come abile statista; da quell'Italiano che sul finire della sua carriera, per ispirito di abnegazione, volle tentare l'impossibile

impresa di riconciliare il potere temporale col progresso civile, e la cui morte fu una delle più grandi sventure che sia toccata all'Italia. (*Bravo! Benissimo! dalla destra*) Intendo parlare di Pellegrino Rossi, che nel 1816 proclamò in Bologna il principio della nazionalità italiana.

Gli anni immediatamente successivi furono relativamente tranquilli; i popoli erano talmente spossati da quella lotta da giganti che aveva durato oltre a 25 anni, che anelavano ad un assoluto riposo. A ciò forse contribuirono pure il Governo assai mite del venerando pontefice che illustrò allora il trono pontificale colle sue virtù, e la politica relativamente liberale del suo ministro, il cardinale Consalvi.

Ma non sì tosto l'Italia si commosse nel 1820 e nel 1821, per ottenere libertà e indipendenza, che le Romagne, paese in cui è vivissimo il sentimento patriottico, si dimostrano insofferenti del Governo pontificale. D'allora in poi vi fu sempre antagonismo più o meno aperto fra le popolazioni dello Stato pontificio e il loro Governo. Dopo la rivoluzione del 1850 quest'antagonismo si tradusse in movimento insurrezionale; quelle provincie, senza opposizione di sorta, affermarono il loro diritto di sottrarsi al dominio temporale dei papi, e quel moto, partito da Bologna, si estese sino alle porte di Roma.

L'intervento straniero venne a soffocarlo.

D'allora in poi l'intervento straniero divenne una necessità; cessò, è vero, per qualche anno; ma se cessava di fatto, la minaccia ne durava tuttavia imminente, e le truppe tedesche, ritiratesi dalle Romagne e dalle Marche, stavano accampate sul Po, pronte ad accorrere ad ogni moto che sull'altra riva scoppiasse; ciò che costituiva per certo un vero e continuo intervento.

Questo antagonismo si fece più forte e più irresistibile dopo il 1848, e d'allora in poi non bastò più la minaccia dell'intervento, l'intervento effettivo esteso a tutte le parti dello Stato divenne una necessità.

Certo, o signori, gli eventi del 1859 non hanno modificato questo sentimento; è facile di verificarlo. Le Romagne sono unite a noi oramai da due anni; la stampa vi è libera, libera vi è la manifestazione del pensiero così a laici che agli ecclesiastici; libere sono le associazioni; e le elezioni non vi sono state certamente violentate né dal Governo, né dai privati.

Che queste libertà esistano, ne sia prova il fatto che in Bologna si è stabilito un giornale clericale; e quantunque io non lo legga, credo ch'esso sia ultraclericale, e forse più violento ancora della nostra *Armonia*. (*Ilarità*)

Voi sapete pure che i prelati hanno potuto pubblicare le loro proteste non tutte formulate con quella moderazione che il santo ufficio che essi adempiono loro imporrebbe, e che non vennero per ciò molestati.

Ebbene, malgrado questa libertà di cui godono le Romagne, si è forse manifestato qualche rimpianto del passato Governo? Vi è una parte qualunque della popolazione che abbia desiderato l'antico regime? Sebbene (debbo confessarlo non solo a nome mio, ma anche de' miei colleghi), qualche errore da noi commesso in quelle contrade abbia forse anche prodotto alcuna causa fondata o non di malcontento: quel malcontento si traduce in qualche critica di questo o di quell'altro ministro, o forse anche dell'intero Gabinetto, ma giammai nel panegirico degli antichi governanti. (*Segni di assenso*)

Quanto accadde nell'Umbria è più notevole ancora. Appena essa fu divelta dal dominio clericale, appena fatta libera, l'Umbria fu sgombrata assolutamente dalle nostre truppe. Necessità di guerra, considerazioni di alto momento, ci costrinsero ad appigliarci al partito, forse imprudente, di lasciare quella provincia senza un solo soldato regolare, di abbandonare quel paese alle proprie sue forze, alla sua guardia nazionale, ed ai generosi volontari che le sue città avevano spontaneamente somministrato. Eppure l'Umbria non diede il più lieve segno di lamentare il passato regime; e quantunque forse si avesse ragione di temere che colà, più che in altre provincie, vi fossero elementi di reazione clericale (giacché il numero dei conventi era ivi, più che altrove, esuberante); quantunque gli eccitamenti d'ogni maniera venissero dalla vicina Roma per parte delle antiche autorità pontificie; ad onta di queste circostanze l'Umbria godette della più perfetta pace, nessun sentimento di reazione vi si manifestò nella popolazione; ed io oso dire persino che, se sull'altra sponda del Tevere non avesse sventolato il rispettato vessillo francese, probabilmente gli Umbri, lasciati a loro stessi, non avrebbero tardato a stendere la mano ai loro fratelli d'oltre Tevere, e ad attirarli nel seno della gran famiglia italiana, malgrado tutti gli sforzi dei neofiti cattolici mascherati da zuavi. (*Ilarità e segni approvazione*)

Forse (non certamente nel seno di questa Camera) taluno degli appassionati difensori del potere temporale mi potrà obbiettare, come prova dell'opposizione di quelle popolazioni al nuovo regime, i disordini, i fatti luttuosi dell'Ascolano. Signori, io non sono il difensore del potere temporale del papa, ma credo dover mio il mostrarmi giusto ed imparziale a suo riguardo; e quindi non esito a dichiarare che io non ritengo né il sommo pontefice, né il suo ministro responsabili di quei fatti atroci, avvenuti in seguito allo sbandamento delle truppe borboniche. Questi fatti non provano già che gli abitanti di quel paese rifuggono da un governo liberale, ma che il mal governo clericale predispone i popoli al brigantaggio, quando accadono gravi sconvolgimenti politici. (*Bravo! Bene!*) Quindi, o signori, mi pare aver dimostrato e stabilito in modo incontrastabile esservi antagonismo assoluto fra la santa sede e le popolazioni. Se questo antagonismo esiste, qual rimedio i fautori del potere temporale possono apportarvi,

onde questo stato temporale sia una garanzia della indipendenza del potere spirituale?

Io so che alcuni cattolici, più zelanti che illuminati, non rifuggono dal dire: il potere temporale essendo una necessità assoluta per la società cattolica, esso dev'essere assicurato mercè presidii di truppe somministrate da tutte le grandi potenze cattoliche, e con fondi versati nel tesoro pontificio quando anche con questo metodo quei paesi debbano essere condannati a duro e perpetuo servaggio.

Io non mi fermerò a confutare questi argomenti, degni non già di uomini professanti la santa religione di Cristo, ma piuttosto di coloro nel cui dogma religioso i sacrifici umani erano considerati come mezzo opportuno a rendersi propizie le divinità! (*Segni di approvazione*)

Certo, o signori, non possono essere i seguaci della religione di Colui che sacrificò la vita per salvare l'umanità, quelli che vogliono sacrificare un intero popolo, che vogliono condannarlo ad un continuo martirio, per mantenere il dominio temporale del suo rappresentante su questa terra. (*Bravo! Bene!*)

Altri fautori del potere temporale più moderati, più benevoli, dicono: ma è egli impossibile che il pontefice con riforme, con concessioni faccia scomparire l'antagonismo che ho sovra accennato, possa conciliarsi quel popolo sul quale impera? Come mai i principii che assicurano la pace e la tranquillità delle altre parti d'Europa, applicati nelle Romagne, nell'Umbria e nelle Marche, non produrranno gli stessi effetti? Ed essi insistono presso il pontefice, onde sia largo di riforme ai suoi popoli, né si sgomentano delle ripulse, ma tornano a chiedere concessioni e riforme. Questi, signori, sono in un assoluto errore; chieggono al pontefice quello che il pontefice non può dare, perché in lui si confondono due nature diverse, quella di capo della Chiesa e quella di sovrano civile; ma si confondono in modo che la qualità di capo della Chiesa deve prevalere a quella di sovrano civile. Ed infatti, se il dominio temporale è stato dato al pontefice per assicurare la indipendenza della sua autorità spirituale, evidentemente il papa deve sacrificare le considerazioni riguardanti il potere temporale a quelle relative agli interessi della Chiesa.

Ora, quando domandate al pontefice di fare alla società civile le concessioni richieste dalla natura dei tempi e dal progresso della civiltà, ma che si trovano in opposizione ai precetti positivi della religione, di cui egli è sovrano pontefice, voi gli chiedete cosa che egli non può, non deve fare. Se assentisse a siffatta domanda, egli tradirebbe i suoi doveri come pontefice, cesserebbe di essere rispettato come il capo del cattolicesimo. Il pontefice può tollerare certe istituzioni come una necessità; ma non può promulgarle, non può assumerne la responsabilità, non può dar loro l'autorità del suo nome. Io adduco un esempio. Il pontefice può tollerare in Francia il matrimonio civile, ma non può, rimanendo pontefice, dargli l'autorità del suo

assenso, non lo può proclamare come legge dello Stato. Ciò che io affermo per il matrimonio civile, lo dico per un'infinità di altre istituzioni che, considerate al punto di vista meramente cattolico, si trovano in contraddizione con alcuni precetti, e che è oramai riconosciuto essere una necessità il tollerare.

Quindi io non esito a dire: lungi dal fare al pontefice un rimprovero di aver costantemente rifiutato le riforme e le concessioni che da lui si chiedevano, questa sua, che non è ostinazione, ma fermezza, è, a mio avviso, a giudicarne da cattolico, un titolo di benemerita. (*Movimenti*)

Di ciò io fui sempre convinto; ed io ebbi nella mia carriera molte volte a combattere contro coloro i quali di buona fede sostenevano la tesi che io ho ora esposta, contro quelli, cioè, che insistevano onde il papa accordasse riforme.

Io mi ricordo che al Congresso di Parigi altissimi personaggi ben disposti per l'Italia, e preoccupati specialmente delle anormali condizioni degli Stati pontificii, insistevano presso di me onde tracciassi loro le riforme da presentarsi alla santa sede, onde indicassi il modo con cui potessero essere applicate. In allora rifiutai di farlo, e proclamai altamente la dottrina, che ho ora esposta, cioè l'impossibilità per il papato di aderire ai consigli che gli si volevano dare; e sin d'allora, aiutato potentemente dal mio egregio amico il ministro Minghetti, che ebbe parte principale a quei negoziati (e qui mi è grato avere l'occasione di rendergli la giustizia che gli si dee e di attribuirgli quella larga parte di merito che mi si è voluto dare esclusivamente per ciò che si è compiuto a Parigi), ho dichiarato altamente che il solo mezzo di mettere le Romagne e le Marche in una condizione normale era quello di far sì che quei paesi potessero reggersi senza l'occupazione straniera, vale a dire di separare intieramente l'amministrazione di essi da Roma, di renderli civilmente, amministrativamente, finanziariamente indipendenti. S'io avessi poi bisogno d'avvalorare questa teoria presso quella classe numerosa d'uomini di buona fede che credono possibile la conciliazione dei grandi principii del progresso civile, dei grandi principii del 1789 col potere temporale, direi loro: tutti i vostri sforzi verranno a rompersi contro il principio del Governo stesso. Io non attribuisco i mali di quei paesi alle persone che sono state destinate a governarli. Credo in verità che, quando anche si fossero cambiati tutti gli antichi reggitori delle provincie soggette al dominio sacerdotale, quando si fossero destinati al Governo delle medesime gli uomini più illuminati, liberali, dopo breve tempo le cose sarebbero tornate nello stato di prima. Finché dura la riunione dei due poteri, la confusione dei medesimi, il mal governo saranno cose inevitabili. Non vorrei fare un paragone poco rispettoso; tuttavia reputo necessario indicare un fatto analogo. (*Movimento di attenzione*)

L'Europa da 20 anni si strugge per trovar modo d'operare una riforma nello Stato ottomano. Non v'è arte diplomatica, non v'è influenza che non siasi esercitata in questo senso; e, per essere giusto, dirò che molti, forse la maggior parte dei ministri

ottomani sono dispostissimi ad operare queste mutazioni, a conciliare il vivere civile con le forme del loro governo. Io ho avuto l'onore di conoscere parecchi de' più distinti uomini di Stato di quel paese, i quali mi hanno tutti maravigliato per la larghezza delle loro vedute, pel liberalismo de' loro principii; eppure finora l'opera loro è rimasta quasi sterile; e perché, o signori? Perché a Costantinopoli, come a Roma, il potere spirituale e temporale sono confusi nelle stesse mani. Quindi, o signori, io credo non esservi verità più dimostrata di quella che ogni riforma nel governo temporale è impossibile. Ciò essendo, lo stato attuale di antagonismo fra la popolazione e il Governo non può cessare; e, non potendo esser rimosso, egli è evidente che il potere temporale non è una garanzia d'indipendenza pel pontefice. Ciò chiarito, mi pare che i timori dei cattolici dovrebbero dileguarsi; se ora il papa non è veramente indipendente, se questo potere temporale non è per lui una garanzia, essi dovrebbero essere ormai molto meno teneri di questo potere temporale, di questa fallace garanzia.

Ma io penso che, a convincere pienamente questa parte eletta del cattolicesimo, sia necessario di provare che il papa sarà molto più indipendente, che potrà esercitare la sua azione in modo molto più efficace, quando, abbandonata la potestà temporale, avrà sancito una pace duratura coll'Italia sul terreno della libertà. Gli è ciò che vi prego a permettermi di dimostrarvi dopo pochi minuti di riposo. (*La seduta è sospesa per alcuni minuti*)

Se il potere temporale non assicura l'indipendenza della Chiesa, con quali mezzi, mi si dirà, volete voi assicurarla? Ciò vi è stato detto dall'onorevole Audinot in questa tornata prima di me, e me ne compiaccio. Noi riteniamo che l'indipendenza del pontefice, la sua dignità e l'indipendenza della Chiesa possono tutelarsi mercè la separazione dei due poteri, mercè la proclamazione del principio di libertà applicato lealmente, largamente, ai rapporti della società civile colla religiosa.

Egli è evidente, o signori, che, ove questa separazione sia operata in modo chiaro, definito e indistruttibile; quando questa libertà della Chiesa sia stabilita, l'indipendenza del papato sarà su terreno ben più solido che non lo sia al presente. Né solo la sua indipendenza verrà meglio assicurata, ma la sua autorità diverrà più efficace, poiché non sarà più vincolata dai molteplici concordati, da tutti quei patti che erano, e sono, una necessità finché il pontefice riunisce nelle sue mani, oltre alla potestà spirituale, l'autorità temporale. Tutte quelle armi, di cui deve munirsi il potere civile in Italia e fuori, diverranno inutili quando il pontefice sarà ristretto al potere spirituale.

Epperò la sua autorità, lungi dall'essere menomata, verrà a crescere assai più nella sfera che sola le compete. (*Bravo!*)

Io credo che questo non ha bisogno di dimostrazione, e penso che ogni sincero cattolico, ogni sacerdote zelante per la religione, di cui è ministro, deve preferire di molto questa libertà d'azione nella sfera religiosa, ai privilegi ed anche al potere supremo nella sfera civile. Se altrimenti fosse, converrebbe dire che quei sacerdoti, quei cattolici non sono di buona fede, e vogliono fare del sentimento religioso un mezzo di promuovere i loro temporali interessi. (*Risa di assenso*) La difficoltà dunque sta in ciò; né io penso che verun teologo assennato possa contestare questa verità. Bensì mi si dirà: come assicurerete questa separazione, questa libertà che promettete alla Chiesa?

A parer mio essa si può assicurare in modo efficacissimo; la Chiesa troverà garanzie potenti nelle condizioni stesse delle popolazioni italiane, nelle condizioni stesse del popolo che aspira all'onore di conservare in mezzo a sé il sommo capo della società cattolica.

I principii di libertà da me accennati debbono, o signori, essere iscritti in modo formale nel nostro Statuto, debbono far parte integrante del patto fondamentale del nuovo regno d'Italia. Ma non è questa, a mio avviso, la sola garanzia che la Chiesa può ottenere; la maggior garanzia sta nell'indole, nella condizione stessa del popolo italiano. Il popolo italiano è eminentemente cattolico, il popolo italiano non ha mai voluto distruggere la Chiesa, ma volle solo che fosse riformato il potere temporale. Tali furono le opinioni dei più grandi, dei più arditi pensatori di tutti i secoli in Italia; Arnaldo da Brescia, Dante, Savonarola, Sarpi, anche Giannone, almeno per quanto si rileva da suoi scritti, tutti vollero la riforma del potere temporale, nessuno la distruzione del cattolicesimo. Questa riforma è un desiderio ardente dell'Italia, ma, quando esso sarà compiuto, io oso affermare che nessun popolo sarà più tenero, più tenace dell'indipendenza del pontefice, dell'assoluta libertà della Chiesa. Questo principio di libertà, io lo ripeto, è conforme all'indole vera della nostra nazione, ed io porto fiducia che, quando le condizioni nostre siano prese ad attento esame dai più caldi fautori dell'indipendenza della Chiesa, essi saranno costretti a riconoscere la verità di quanto ho già proclamato, e dovranno ammettere che l'autorità del pontefice, l'indipendenza della Chiesa saranno molto meglio assicurate dal libero consenso di 26 milioni di Italiani, che da alcuni mercenari raccolti intorno al Vaticano, od anche da truppe valorose ed amiche, ma pur sempre straniere. (*Bravo!*) Ma, mi si dirà, voi manifestate delle speranze, i fatti però paiono poco conformi alla loro realizzazione. Voi vedete che ogni vostro tentativo di transazione, che ogni offerta di negoziati viene recisamente respinta.

Io non credo opportuno, e la Camera approverà la mia riserva, di addentrarmi in minuti particolari delle nostre relazioni colla Corte di Roma; non esiterò però a riconoscere che finora nessun tentativo per aprire negoziati fu accolto da quella Corte; ma debbo altresì dichiarare che il momento per addivenire a trattative su

quei larghi principii che io ho testé proclamati non era forse ancora venuto, e che quindi ci è lecito di nutrire fiducia che, quando le nostre intenzioni saranno chiaramente conosciute e giustamente apprezzate, le disposizioni della Corte di Roma potranno modificarsi e piegarsi a più miti consigli.

Signori, la storia ci offre molti esempi di pontefici che, dopo avere scagliato i loro fulmini contro alcuni sovrani coi quali erano in urlo, hanno poi stretta pace ed alleanza con essi. Voi ricorderete che in tempi nefasti per l'Italia, Clemente VII, dopo aver veduta la sua Roma invasa dalle truppe spagnuole e messa a sacco, dopo aver subito ogni specie di umiliazione per parte di Carlo V, alcuni anni dopo lo sacrò nel tempio di S. Petronio e strinse alleanza con lui, col funesto scopo di togliere la libertà a Firenze, sua patria. Ciò posto, signori, non ci sarà egli lecito sperare (*Con calore*) che il mutamento che si operò nell'animo di Clemente VII, onde ridurre in servitù la sua terra natia, non possa pure operarsi nell'animo di Pio IX, onde assicurare la libertà all'Italia e alla Chiesa? (*Bene! Benissimo!*)

Ma e se ciò non si avverasse? (*Segni d'attenzione*) Se, per circostanze fatali alla Chiesa e all'Italia, l'animo del pontefice non si mutasse, e rimanesse fermo nel respingere ogni maniera di accordo? Ebbene, o signori, non per ciò noi cesseremo dal proclamare altamente i principii che qui ora vi ho esposti, e che mi lusingo riceveranno da voi favorevole accoglienza; noi non cesseremo dal dire che, qualunque sia il modo con cui l'Italia giungerà alla città eterna, sia che vi giunga per accordo o senza, giunta a Roma, appena avrà dichiarato decaduto il potere temporale, essa proclamerà il principio della separazione, ed attuerà immediatamente il principio della libertà della Chiesa sulle basi più larghe. (*Bene! Bravo!*) Quando noi avremo ciò operato; quando queste dottrine avranno ricevuto una solenne sanzione dal Parlamento nazionale; quando non sarà più lecito di porre in dubbio quali siano i veri sentimenti degl'Italiani; quando sarà chiaro al mondo che essi non sono ostili alla religione dei loro padri, ma anzi desiderano e vogliono conservare questa religione nel loro paese, che bramano assicurarle i mezzi di prosperare e di svilupparsi abbattendo un potere, il quale fu un ostacolo non solo alla riorganizzazione d'Italia, ma eziandio allo svolgimento del cattolicesimo, io porto speranza che la gran maggioranza della società cattolica assolverà gl'Italiani, e farà cadere su coloro a cui spetta la responsabilità delle conseguenze della lotta fatale che il pontefice volesse impegnare contro la nazione, in mezzo alla quale esso risiede. (*Applausi*)

Ma, o signori, Dio disperda il fatale augurio! a rischio di essere accusato di abbandonarmi ad utopie, io nutro fiducia che, quando la proclamazione dei principii, che ora ho fatta, e quando la consacrazione, che voi ne farete, saranno rese note al

mondo, e giungeranno a Roma nelle aule del Vaticano, io nutro fiducia, dico, che quelle fibre italiane che il partito reazionario non ha ancora potuto svellere interamente dall'animo. di Pio IX, queste fibre vibreranno ancora, e si potrà compiere il più grande atto che popolo mai abbia compiuto. E così sarà dato alla stessa generazione di aver risuscitato una nazione, e d'aver fatto cosa più grande, più sublime ancora, cosa, la di cui influenza è incalcolabile: d'aver cioè riconciliato il papato coll'autorità civile; di avere firmata la pace fra la Chiesa e lo Stato, fra lo spirito di religione ed i grandi principii della libertà. Sì, io spero, o signori, che ci sarà dato di compiere questi due grandi atti, i quali certamente tramanderanno alle più lontane posterità la benemerenzza della presente generazione italiana. (*Vivi applausi*)

[.....]

[TORNA ALL'INDICE](#)

2) Discorso di Cavour 27 marzo 1861 - Camera dei Deputati

[.....]

DI CAVOUR C.,: Comunque sia, esaminati i tre ordini del giorno di ieri e i due ordini del giorno d'oggi, mi pare che concorrano tutti nel pensiero finale; tutti sono concordi nel volere che si acclami Roma come capitale d'Italia, che si solleci il Governo ad adoperarsi onde questo voto universale abbia il suo compimento. Ma siamo concesso di dichiarare che, tanto per la forma, quanto per la sostanza, nessuno di quei voti motivati riassume, a mio giudizio, in modo più conciso e più preciso dell'ordine del giorno Bon-Compagni le idee esposte così lucidamente dall'onorevole interpellante, accolte senza riserva dal Ministero, e che furono tanto favorevolmente ascoltate da questa Camera.

L'ordine del giorno Bon-Compagni è, in certo modo, una risposta completa alle interpellanze dell'onorevole Audinot. Nella dimostrazione di tale mio asserto io darò quelle ulteriori e maggiori spiegazioni che da vari oratori mi vennero domandate.

L'onorevole deputato Audinot chiedeva recisamente di conoscere quale fosse l'opinione del Governo, quali fossero i suoi principii rispetto alla questione romana. A questo io risposi precisamente come risponde l'ordine del giorno Bon-Compagni. Io dichiarai dover essere Roma la capitale d'Italia; l'ordine del giorno Bon-Compagni acclama questa verità. Io dissi che Roma doveva essere capitale d'Italia, e che ciò doveva essere proclamato immediatamente. Questa mia asserzione diede occasione all'onorevole deputato Chiaves di muovermi, in uno splendidissimo discorso, due appunti. Trovò primieramente la dichiarazione inopportuna; trovò, in secondo

luogo, la dichiarazione troppo esplicita, e reputò necessario interpellarmi sul modo col quale il Governo intenderebbe mandare ad effetto questo traslocamento della capitale.

L'onorevole deputato Chiaves reputò che questa dichiarazione così precisa possa produrre incagli nell'andamento delle pratiche che il Governo dovrà fare per giungere alla soluzione della quistione di Roma. Egli crede che ragioni di prudenza avrebbero dovuto consigliare al Governo di promuovere l'immediata annessione di Roma all'Italia, non perché Roma debba essere la sua capitale, ma per ragione di giustizia, d'umanità, dei grandi principii.

L'onorevole Chiaves mi permetta di dirgli che egli qui cade in grandissimo errore; io tengo per fermo che se noi non potessimo valerci di questo potentissimo argomento, che Roma è la capitale necessaria d'Italia, che senza che Roma sia riunita all'Italia come sua capitale, l'Italia non potrebbe avere un assetto definitivo, la pace non si potrebbe considerare come definitivamente assicurata, non si otterrebbe il consenso del mondo cattolico e di quella potenza che crede dovere o potere rappresentare più specialmente il mondo cattolico alla riunione di Roma all'Italia.

Io per provarvelo farò un'ipotesi: supponete che la città ove risiede il Sommo Pontefice, invece d'essere a Roma, nel centro dell'Italia, in quella città dove tante memorie storiche si trovano riunite, fosse invece in una città collocata sui confini della penisola, in una città cospicua bensì, ma alla quale nessuna grande memoria storica fosse associata; supponete che, risorta l'antica ed anche clericale Aquileia, il Pontefice ponesse quivi la sua sede, credete voi che sarebbe facile l'ottenere il consenso delle potenze cattoliche alla separazione del potere temporale in quell'angolo di terra italiana? No, o signori: io so che si potrebbe far valere rispetto a quella potenza il principio del non intervento ed il principio del diritto che i popoli hanno di manifestare la loro opinione, tutti insomma i grandi principii sui quali riposa il diritto internazionale. Ma i diplomatici vi risponderebbero che in politica non vi è niente d'assoluto, che tutte le regole patiscono eccezione, che noi non intendiamo applicare in modo assoluto a tutte le parti d'Italia il principio della nazionalità; e quindi, come consentiamo che Malta rimanga agl'Inglese, dobbiamo consentire che una terra non necessaria alla costituzione d'Italia rimanga sotto il dominio del papa.

Ci si direbbe che l'interesse italiano, essendo d'ordine secondario, non deve prevalere all'interesse generale dell'umanità; ed io accerto l'onorevole Chiaves che contro questi argomenti verrebbero a frangersi tutte le più belle dissertazioni fatte in nome dei principii del diritto, e che quindi il ministro degli affari esteri, quand'anche avesse la sorte di avere il sussidio di tutti i professori di diritto

internazionale, non giungerebbe a convincere i diplomatici con cui dovrebbe trattare, e che, se la quistione fosse così posta, diverrebbe insolubile colle negoziazioni. So bene che allora si potrebbe pensare ad adoperare l'argomento dei cannoni; ma siamo tutti d'accordo che nelle attuali circostanze a questo argomento si deve rinunciare.

Quindi io ripeto che il proclamare la necessità per l'Italia di avere Roma per capitale non solo è cosa prudente ed opportuna, ma è condizione indispensabile del buon esito delle pratiche che il Governo potrà fare per giungere alla soluzione della questione romana.

Mi rimane ad esaminare la seconda obbiezione dell'onorevole Chiaves, che cioè sia pericoloso il dichiarare che la capitale deve essere trasportata a Roma. Se io volessi interpretare troppo letteralmente il suo discorso, e massime ciò che ha detto sulla necessità di preparare Roma all'alto ufficio di capitale d'Italia, dovrei supporre che l'onorevole Chiaves voglia che si faccia l'educazione del popolo romano prima che questo trasferimento si faccia, cioè che si abbia a differire di una o due generazioni questo trasferimento.

Ora il differire cotanto questo trasferimento sarebbe per me peggio che il rinunciare, od almeno il rinunciare a dichiarare sin d'ora la necessità di trasportare la capitale a Roma.

Io certamente non intendo colla dichiarazione che ho fatto di vincolare il Ministero circa il modo ed il tempo di operar questo trasferimento, quando le circostanze ci consentissero farlo. Non intendo che la Camera, votando l'ordine del giorno del deputato Bon-Compagni, cioè acclamando Roma per capitale d'Italia, obblighi nel primo giorno che Roma sarà libera di partire immediatamente per andare a sedere in non so qual palazzo di Roma. (*ilarità*)

Egli è evidente che il trasferimento della capitale, quando possa farsi, dovrà essere l'oggetto non solo di una determinazione del Ministero, ma di un voto del Parlamento. Non è in facoltà del potere esecutivo di trasferire la capitale del regno, e quindi in allora il Ministero avrà l'obbligo di esaminare tutte le difficoltà che il trasferimento presenterà, di proporre il modo di vincerle, di prendere ad esame se le condizioni dell'Italia e dell'Europa rendessero opportuno di differire per qualche tempo. Starà poi al Parlamento di deliberare in ultimo appello sulla sua proposta, ed è in allora che l'onorevole deputato Chiaves potrà proporre quei temperamenti che crederà richiesti dall'interesse generale.

La quistione della possibilità di differire per lungo periodo di tempo il trasferimento della capitale a Roma essendo stata sollevata, mi credo in obbligo di aggiungere un solo argomento.

Si sono svolte dai precedenti oratori, con parole così eloquenti, tante ragioni onde provare la necessità del trasferimento della capitale in Roma, che io non aggiungerò che un argomento della natura di quelli che i matematici dicono ad absurdum, il quale consiste nel supporre verificata l'ipotesi dei nostri avversari e quindi dedurne le conseguenze.

Per dimostrare quali conseguenze funeste potrebbero nascere se il trasferimento della capitale in Roma non si operasse subito che gli ostacoli insormontabili che esistono in ora saranno scomparsi, io suppongo quell'epoca già venuta, e Roma riunita all'Italia, ma non fatta la sua capitale.

Io non posso a meno di prevedere che, finché la questione non avesse ricevuta una soluzione definitiva, oppure (se la soluzione non è definitiva) finché il principio fosse affermato e che la sua non immediata applicazione fosse giustificata da motivo impellente, io dico che, finché la questione fosse tenuta in sospenso per motivi anche di qualche importanza, ma non supremi, l'Italia tutta sarebbe in uno stato di agitazione e di lotta. Vi sarebbe una lotta vivissima fra coloro che vogliono andar a Roma immediatamente e coloro che vorrebbero ancora differire il traslocamento della capitale; e se in questo stato di lotta accadesse che all'occasione della riunione del Parlamento, 180 200 deputati dell'Italia meridionale, avviati verso l'antica capitale, si trovasse riuniti per caso sopra una piazza dell'antica metropoli del mondo, non sarebbe egli da temere che una forza occulta, ma quasi irresistibile, impedisse a quei deputati di proseguire la loro via? Io confesso che questa idea mi commuove alquanto, e che non potrei vedere senza qualche apprensione una tale eventualità.

Prego l'onorevole Chiaves a volerci riflettere sopra; forse dopo ciò consentirà meco, che meglio sarà quanto più presto si potrà andare a Roma; ben inteso, senza mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, senza rendere più malagevole l'ultima fase del risorgimento italiano, senza sconvolgere il governo; ben inteso, infine, che questo trasferimento si faccia con tutta quella gravità e ponderatezza che un affare così grande richiede. Io spero che, ciò ammesso, l'onorevole Chiaves converrà con me che, quanto più presto si farà, tanto meglio sarà per l'Italia.

Sulla questione di Roma quindi mi pare che l'ordine del giorno Bon-Compagni, che acclama Roma come capitale, corrisponda pienamente ai sentimenti manifestati da tutti gli oratori in questa Camera.

Fin qui il mio assunto è facile: ora eccomi di nuovo di fronte alla difficoltà che ho incontrata nella penultima tornata, quando ho dovuto parlare dei mezzi per andare a Roma.

L'onorevole Audinot mi parve soddisfatto delle spiegazioni che ho date, e l'ordine del giorno Bon-Compagni riassumendole, in qualche modo gli darebbe la sanzione della Camera.

Io dissi quale era il sistema che il Governo intendeva seguire per isciogliere la questione romana, ed io credo che ciò specialmente desiderava di conoscere l'onorevole deputato Audinot. Certo non penso che l'onorevole deputato Audinot intendesse che io venissi alla Camera a raccontare i particolari delle negoziazioni che esistono o potrebbero esistere, sia a Roma che a Parigi, per isciogliere le gravi difficoltà che questo problema presenta; non credo che egli intendesse che io venissi a comunicarvi i dispacci ufficiali e confidenziali.

Certamente rispetto ai dispacci confidenziali l'onorevole deputato Petruccelli non vorrebbe che io ne facessi parola alla Camera, non vorrebbe che io venissi a dire: ho scritto una lettera confidenziale a Roma, onde cercar che si parli al teologo A, a monsignor B; ho scritto a persone influenti, onde cercare di influire sull'opinione pubblica romana.

Riguardo alla comunicazione dei dispacci ufficiali ho già manifestato la mia opinione l'altro giorno; ma poiché venni ricondotto su questo terreno, vorrei palesare un segreto alla Camera (*Ilarità*), un segreto molto mal custodito, per cui credo che molti di voi ne siano istrutti al par di me ...

Allo stato attuale delle cose, nel modo con cui si trattano gli affari oggidì, i dispacci ufficiali spargono ben poco lume sui negoziati. Che volete? Dopo che l'uso si è introdotto in quasi tutti i Governi, e parlamentari ed anche non parlamentari, di comunicare alle Camere, o di far pubblici sui giornali i dispacci degli agenti diplomatici, questi dispacci hanno perduto molto del loro valore, questi dispacci ormai consistono nel riassumere dei fatti più o meno compiuti. Altre volte, quando questi dispacci non dovevano vedere la luce che dopo la morte di chi li aveva scritti, in allora gli affari si facevano per mezzo di note da comunicarsi, da leggersi; di note verbali e di tutte quelle armi che l'arsenale della diplomazia racchiude. Quando si scrive un dispaccio, ed io ne ho scritto molti, debbo dire che si è meno preoccupato dell'influenza che questo dispaccio farà sulle persone alle quali è diretto, che non dell'effetto che deve produrre sul pubblico europeo, il quale dovrà giudicarlo fra breve. È alquanto umiliante per un ministro degli affari esteri il dichiararlo, ma i dispacci pubblici hanno in generale, più che altro, del carattere di un articolo da giornale.

È vero che la diplomazia trova qualche compenso in ciò, che spesse volte i discorsi fatti dagli uomini politici sono, anziché discorsi parlamentari, note diplomatiche. Ma se il Ministero non vi ha fatto palese lo stato delle negoziazioni, se negoziazioni vi sono, il Ministero ha indicato nel modo più chiaro, più preciso, i principii della sua

politica, vi ha indicato come intenda applicarli; il Ministero vi ha detto che egli crede sciogliere la questione romana col far convinta la parte di buona fede della società cattolica, che la riunione di Roma all'Italia non reca pregiudizio di sorta all'indipendenza della Chiesa; il Ministero vi ha detto che, quando questa sua opinione fosse accolta dalla parte sana della società cattolica, l'accordo colla Francia, che in ciò rappresenta e crede dover rappresentare la società cattolica, sarebbe più facile; che, quando la parte sana della società cattolica fosse convinta, e l'accordo colla Francia fosse stabilito, vi sarebbe argomento da sperare che il Pontefice stesso riconoscerebbe la verità della nostra dottrina; e che, quando il Pontefice non la riconoscesse, la responsabilità degli atti che potrebbero seguire non ricadrebbe sopra di noi.

Mi pare impossibile il formulare in modo più schietto questo programma che venne perfettamente riassunto dall'ordine del giorno del deputato Bon-Compagni. Né, o signori, si dica che io mi faccio illusioni. Ormai, o signori, mi pare che la questione dell'indipendenza del Sovrano Pontefice, fatta dipendere dal potere temporale, sia un errore dimostrato matematicamente ai cattolici di buona fede, ai quali si dirà: il potere temporale è garanzia d'indipendenza quando somministra a chi lo possiede armi e danari per garantirla, ma quando il potere temporale di un principe, invece di somministrargli armi e denari, lo costringe ad andar a mendicare dalle altre potenze armi e danari, egli è evidente che il potere temporale è un argomento non d'indipendenza, ma di dipendenza assoluta. (*Bravo!*)

L'uomo che vive tranquillo a sua casa, che non ha né debiti, né nemici, mi pare mille volte più indipendente di un ricchissimo proprietario di latifondi, che ha sollevato contro di sé l'animo di tutti i suoi contadini, e che non può escire se non circondato da bersaglieri e soldati. (*Bravo! Bene!*)

Mi pare quindi che noi dobbiamo avere l'assenso dei cattolici di buona fede su questo punto.

Rimane a persuadere il Pontefice che la Chiesa può essere indipendente, perdendo il potere temporale. Ma qui mi pare che, quando noi ci presentiamo al Sommo Pontefice, e gli diciamo: Santo Padre, il potere temporale per voi non è più garanzia d'indipendenza; rinunziate ad esso, e noi vi daremo quella libertà che avete invano chiesta da tre secoli a tutte le grandi potenze cattoliche; di questa libertà voi avete cercato strapparne alcune porzioni per mezzo di concordati, con cui voi, o Santo Padre, eravate costretto a concedere in compenso dei privilegi, anzi, peggio che dei privilegi, a concedere l'uso delle armi spirituali alle potenze temporali che vi accordavano un po' di libertà; ebbene, quello che voi non avete mai potuto ottenere da quelle potenze che si vantavano di essere i vostri alleati e vostri figli devoti, noi

veniamo ad offrirvelo in tutta la sua pienezza; noi siamo pronti a proclamare nell'Italia questo gran principio: Libera Chiesa in libero Stato. (*Bene!*)

I vostri amici di buona fede riconoscono come noi l'evidenza, riconoscono cioè che il potere temporale quale è non può esistere. Essi vengono a proporvi delle riforme che voi qual Pontefice non potete fare; vengono a proporvi di promulgare degli ordini, nei quali vi sono dei principii che non si accordano colle massime, di cui dovete essere il custode; e questi vostri amici insistono sempre e continuano a rimproverare la vostra ostinazione: voi opponete pertinace resistenza, e fate bene: io non vi biasimo, quando a coloro che vi rimproverano di non avere un esercito fondato sulla coscrizione, rispondete che non potete imporre il celibato coattivo a giovani dai 20 ai 25 anni, in quell'età, cioè, delle più forti passioni, io non vi rimprovero; quando negate di proclamare voi la libertà religiosa, la libertà d'insegnamento, io vi comprendo; voi dovete insegnare certe dottrine, e quindi non potete dire che sia bene che si insegni da tutti ogni specie di dottrina; voi non potete accettare i consigli dei vostri amici di buona fede, perché essi vi chieggono quello che non potete dare, e siete costretto a rimanere in questo stato anormale di padre dei fedeli, obbligato a mantenere sotto il giogo i popoli con delle baionette straniere, oppure ad accettare il principio di libertà, lealmente, largamente applicato nella nazione primogenita della razza latina, nel paese dove il Cattolicesimo ha la sua sede naturale.

A me pare, o signori, essere impossibile che questo ragionamento, questa proposta fatta con tutta sincerità, con tutta lealtà non venga favorevolmente accolta.

Che queste nostre proposte siano sincere, non può esser messo in dubbio. Io non parlo delle persone; tuttavia io potrei ricordare a quelli fra i miei colleghi che facevano parte degli altri Parlamenti, io potrei ricordare che fin dall'anno 1850, pochi giorni dopo essere stato assunto a membro del Consiglio della Corona, io francamente proclamava questo principio, quando respingeva la proposta d'incamerare i beni del clero e di renderlo salariato e dipendente dallo Stato. Io ricorderò, a sostegno della sincerità delle nostre proposte, che esse sono conformi a tutto il nostro sistema. Noi crediamo che si debba introdurre il sistema della libertà in tutte le parti della società religiosa e civile; noi vogliamo la libertà economica, noi vogliamo la libertà amministrativa, noi vogliamo la piena ed assoluta libertà di coscienza; noi vogliamo tutte le libertà politiche compatibili col mantenimento dell'ordine pubblico; e quindi, come conseguenza necessaria di quest'ordine di cose, noi crediamo necessario all'armonia dell'edificio che vogliamo innalzare che il principio di libertà sia applicato ai rapporti della Chiesa e dello Stato. (*Bene!*)

Io spero che queste mie dichiarazioni avranno soddisfatto l'onorevole Boggio, e sono lieto di trovarmi ora particolarmente d'accordo con lui, come già lo era teoricamente, quando egli pubblicava un pregevole scritto sulle relazioni tra la Chiesa e lo Stato.

Queste verità saranno accolte dalla pubblica opinione, e, senza poter prevedere il tempo che si richiederà, onde queste opinioni acquistino una potenza irresistibile, io penso non farmi illusione dichiarando che in un secolo, in cui anche nel mondo intellettuale si fa uso della locomotiva, queste idee non tarderanno ad essere generalmente accolte. Quando ciò accadrà, come già dissi, il concerto colla Francia sarà facile.

Io spero che, realizzate queste due condizioni, convinti i cattolici, ottenuto il concerto colla Francia, vi sarà modo di intendersi col Santo Padre. Io non voglio prevedere il caso della impossibilità dell'accordo, ma io penso che, quando quest'impossibilità non provenisse da noi, non ci sarebbe imputata, ed anche in quell'ipotesi Roma potrebbe essere unita all'Italia, senza che ne seguissero fatali conseguenze per noi e per la Chiesa. Comunque poi sia, o signori, egli è evidente che, onde raggiungere questo scopo così importante e glorioso, è necessario che il Governo sia investito di tutta la maggior forza morale possibile. Egli è perciò che io mi permetterei di fare appello ai vari autori degli ordini del giorno depositi sul banco della Presidenza, ordini del giorno che, a quanto mi pare, non differiscono fra loro nella sostanza, e li pregherei di accettare tutti l'ordine del giorno proposto dal deputato Bon-Compagni, che in termini così precisi, così espliciti acclama Roma come capitale dell'Italia: e dichiara che, nello stesso tempo che Roma si riunisce all'Italia, si deve assicurare l'indipendenza, la dignità, il decoro del Pontefice, e che bisogna assicurare la piena, l'assoluta libertà della Chiesa, e riconosce nello stesso tempo la necessità del concerto colla Francia.

Se dunque i vari ordini del giorno proposti dagli onorevoli preopinanti non si scostano da questo nella sostanza, non dividiamoci su questioni secondarie e massime su questioni di forma; riuniamoci tutti in un solo concetto, in un solo pensiero. Votate, signori, quest'ordine del giorno, per darci la forza di vincere le difficoltà che vi abbiamo indicate; votatelo unanimi, e con ciò ci sarà forse dato di conseguire in un non lontano avvenire uno dei più gran risultati che siansi mai verificati nella storia dell'umanità, di conseguire la riconciliazione del papato e dell'impero, dello spirito di libertà col sentimento religioso. Io confido, signori, nell'unanimità dei vostri voti. (*Applausi*)

MACCHI. Dichiaro che, prendendo atto delle promesse fatte dal presidente del Consiglio, cioè che il Ministero prenderà in seria considerazione le petizioni da me presentate, io non ho alcuna difficoltà a ritirare la mia proposta. (Bravo!)

TURATI. Io mi associo pure alla dichiarazione fatta dall'onorevole Macchi, e ritiro il mio ordine del giorno; ma dichiaro che non voterò.

RICCIARDI. Prego l'onorevole presidente di dar lettura del voto proposto dall'onorevole Bon- Compagni.

PRESIDENTE. Ne darò lettura:

"La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero, confidando che, assicurata l'indipendenza, la dignità e il decoro del pontefice e la piena libertà della Chiesa, abbia luogo, di concerto colla Francia, l'applicazione del principio del non intervento, e che Roma, capitale acclamata dall'opinione nazionale, sia resa all'Italia, passa all'ordine del giorno"

Avverto la Camera che si è presentato dal signor Regnoli un emendamento a quest'ordine del giorno; egli proporrebbe che, dopo le parole: *del principio di non intervento* si dicesse: *affinché Roma possa congiungersi all'Italia che l'acclama a sua capitale.*

[.....]

[TORNA ALL'INDICE](#)

3) LEGGE 8 marzo 1989 , n. 101 - Testo integrale

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Vigente al : 29-11-2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

- 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane, la quale, ai sensi dell'articolo 19, assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane, sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'Intesa stipulata il 27 febbraio 1987, allegata alla presente legge.*

Art. 2.

- 1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in*

qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.

2. è garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all'Unione delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi delle Comunità e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.

4. è assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.

5. Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

Art. 3.

1. Ai ministri di culto nominati dalle Comunità e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano è assicurato il libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

2. I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10, 14 e 31 l'Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

Art. 4.

1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto

del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

- 2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.*
- 3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.*
- 4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.*

Art. 5.

- 1. Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4:
 - a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno;*
 - b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);*
 - c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno;*
 - d) Festa della Legge (Simhat Torà);*
 - e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno;*
 - f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno;*
 - g) Digiuno del 9 di Av.**
- 2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*

Art. 6.

1. Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato.

2. La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche.

Art. 7.

1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.
2. è riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.

Art. 8.

1. L'assistenza spirituale ai militari ebrei è assicurata dai ministri di culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e le autorità governative competenti.
2. I militari ebrei hanno diritto di partecipare nei giorni e nelle ore fissati, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare.
3. Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militari ebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga più vicina.
4. In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare avverte la Comunità competente, onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.

Art. 9.

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo è assicurata dai

ministri di culto di cui all'articolo 3.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

Art. 10.

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione.

2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.

Art. 11.

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione, come pure è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.

2. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti

dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio dell'ebraismo. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione o delle Comunità.

Art. 12.

- 1. Alle Comunità, alle associazioni e agli enti ebraici, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.*
- 2. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.*
- 3. Alle scuole elementari delle Comunità resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.*

Art. 13.

- 1. Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.*
- 2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.*
- 3. Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.*

Art. 14.

- 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3 che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.*
- 2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al*

quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice copia ai nubendi.
4. Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto del matrimonio.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile, all'atto del matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. Dall'atto del matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare:
 - a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;
 - b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;
 - c) le dichiarazioni di cui al comma 4 eventualmente rese dai coniugi.
6. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.
9. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche.

Art. 15.

1. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla

loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione.

2. Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.

3. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici senza previo avviso e presi accordi con la Comunità competente.

Art. 16.

1. I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.

2. Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

3. Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformita' della legge e della tradizione ebraiche.

4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati o, in mancanza, della Comunità o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni.

5. L'inumazione nei reparti di cui al comma 2 ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.

6. Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.

Art. 17.

1. Lo Stato, l'Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al comma 1 e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici.

3. La Commissione determina le modalità di partecipazione dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe

ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche.

4. Alla medesima Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al comma 1.

Art. 18.

1. Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche.

2. La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all'assistenza degli appartenenti delle Comunità stesse.

3. Le Comunità israelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalità giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunità ebraiche.

4. La costituzione di nuove Comunità, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione e la estinzione di quelle esistenti sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell'Unione.

Art. 19.

1. L'Unione delle Comunità israelitiche italiane conserva la personalità giuridica di cui è attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane.

2. L'Unione è l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo.

3. L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l'attività delle Comunità; mantiene i contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi.

Art. 20.

1. *Le modifiche apportate allo Statuto dell'ebraismo italiano sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione.*
2. *Presso il Ministero dell'interno sono altresì depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche.*
3. *Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformità al testo depositato.*

Art. 21.

1. *Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a), e siano approvati dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.*
2. *Conservano la personalità giuridica i seguenti enti aventi finalità di culto che svolgono altresì attività diverse da quelle di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a):*
 - a) *Asili infantili israelitici - Roma;*
 - b) *Ospedale israelitico - Roma;*
 - c) *Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma;*
 - d) *Orfanotrofio israelitico italiano "G. e V. Pitigliani" - Roma;*
 - e) *Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma;*
 - f) *Ospizio israelitico e ospedale "Settimio Saadun" - Firenze;*
 - g) *Società israelitica di misericordia - Siena.*
3. *Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalità giuridica, ai sensi della presente legge, assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.*

Art. 22.

1. *Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli enti ebraici civilmente riconosciuti*

- acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti ha efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'organo statutariamente competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.
4. L'Unione o la Comunità interessata trasmette il provvedimento al Ministero dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al comma 3 e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.

Art. 23.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:
- a) Pio istituto Trabotti - Mantova;
 - b) Opere pie israelitiche - Torino;
 - c) Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli;
 - d) Asilo infantile "Levi" - Vercelli;
 - e) Opera pia "Foa" - Vercelli;
 - f) Pia opera di misericordia israelitica - Verona;
 - g) Opera pia Moisè Vita Jacur - Verona;
 - h) Opera pia Carolina Calabi - Verona;
 - i) Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona;
 - l) Opera pia beneficenza israelitica - Livorno;
 - m) Opera pia Moar Abetulot - Livorno;
 - n) Opera del tempio israelitico - Bologna;
 - o) Opere pie israelitiche unificate - Alessandria;
 - p) Istituto Infantile ed elementare israelitico "Clava" - Asti;
 - q) Congregazione israelitica di carità e beneficenza - Asti;
 - r) Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato (Alessandria);

- s) Ospizio marino israelitico italiano "Lazzaro Levi" Ferrara;
 - t) Ospizio marino israelitico - Firenze;
 - u) Opere pie israelitiche - Padova;
 - v) Fondazione Lelio professor Della Torre - Padova;
 - z) Istituto per l'assistenza agli israeliti poveri - Merano.
2. La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti può essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il patrimonio degli enti soppressi a termini dei commi 1 e 2 è trasferito alle Comunità di appartenenza.
4. I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

1. L'Unione delle Comunità, le Comunità e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A tale fine l'Unione e le Comunità depositano lo Statuto dell'ebraismo italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
3. Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro delle persone giuridiche devono comunque risultare, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.
4. All'Unione, alle Comunità e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti non può essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Unione, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 25.

1. L'attività di religione e di culto dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma

dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

- 2. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.*
- 3. Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredita' e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.*

Art. 26.

- 1. La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.*
- 2. Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro:
a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, comunque, le attività commerciali o a scopo di lucro.*

Art. 27.

- 1. Agli effetti tributari l'Unione, le Comunità e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.*
- 2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario per le medesime.*

Art. 28.

- 1. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle relative pertinenze destinate ad attività connesse sono*

determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.

3. Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra la Comunità competente e l'autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

Art. 29.

1. L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica materia.

2. Non può comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per altre istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari.

3. Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria è garantito il diritto di libertà religiosa ad ogni utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa, senza limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 30.

1. La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunità ebraiche di cui all'articolo 18 sono costituite anche dai

contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime.

((2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'Intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'Intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni).

3. Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

((4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane).

Art. 31.

1. Nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e delle Comunità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I ministri di culto di cui all'articolo 3 possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

Art. 32.

1. Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 33.

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata Intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la conseguente presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso tra il Governo e l'Unione.

Art. 34.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1561, sulle Comunità israelitiche e sull'Unione, ed ogni altra norma contrastante con la legge stessa.

2. Cessano altresì di avere efficacia nei confronti dell'Unione, delle Comunità, nonché degli enti, istituzioni, persone appartenenti all'ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, come da ultimo modificato dalla legge 26 febbraio 1982, n. 58, sui culti ammessi nello Stato.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 restano soggette alle disposizioni dei regi decreti ivi menzionati la formazione e l'approvazione dei bilanci preventivi delle Comunità e dell'Unione deliberati nell'anno dell'entrata in vigore della presente legge e la riscossione dei relativi contributi.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 30 si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

ALLEGATO

INTESA

tra la Repubblica Italiana

e

l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane

Roma, 27 febbraio 1987

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane, considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e le libertà di pensiero, di coscienza e di religione, considerato che la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del

10 dicembre 1948, la Dichiarazione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654, e i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione senza discriminazione, considerato che tali principi universali sono aspirazione perenne dell'ebraismo nella sua plurimillenaria tradizione, considerato che in forza dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d'intese con le relative

rappresentanze,
riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa convengono
che le disposizioni seguenti costituiscono Intesa tra lo Stato e la
confessione ebraica ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Articolo 1.- (Libertà religiosa)

In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il
diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.

è garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni,
alle Comunità ebraiche e all'Unione delle Comunità ebraiche
italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del
pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la
distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso
all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi
delle Comunità e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite
sono liberi e non soggetti ad oneri.

è assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento
religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni
tra i cittadini e tra i culti.

Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si
intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e
pregiudizio religioso.

Articolo 2. - (Ministri di culto)

Ai ministri di culto nominati dalle Comunità e dall'Unione a norma
dello Statuto dell'ebraismo italiano è assicurato il libero
esercizio del magistero.

Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità
informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza
per ragione del loro ministero.

I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare su
loro richiesta vistata dall'Unione, e, in caso di mobilitazione
generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le
funzioni di Rabbino Capo; gli altri, se chiamati alle armi,
esercitano il loro magistero nelle forze armate.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 7,

8, 9, 13 e 30 l'Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

Articolo 3. (Sabato)

La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

Articolo 4. (Altre festività religiose)

Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 3:

Capodanno (Rosh Hashanà), 1° e 2° giorno;

Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

Festa delle Capanne (Succoth), 1°, 2°, 7° e 8° giorno;

Festa della Legge (Simhat Torà);

Pasqua (Pesach), vigilia, 1° e 2° giorno, 7° e 8° giorno;

Pentecoste (Shavuoth), 1° e 2° giorno;

Digiuno del 9 di Av.;

Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno il quale ne dispone la pubblicazione sulla

Articolo 5. (Prescrizioni religiose)

Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato.

La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche.

Articolo 6. (Assistenza religiosa)

L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

è riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.

Articolo 7. (Assistenza religiosa ai militari)

L'assistenza spirituale ai militari ebrei è assicurata dai ministri di culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e le autorità governative competenti.

I militari ebrei hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare.

Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militari ebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga più vicina.

In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare avverte la Comunità competente, onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.

Articolo 8. (Assistenza religiosa ai ricoverati)

L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai

ministri di culto di cui all'articolo 2.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

Articolo 9. (Assistenza religiosa ai detenuti)

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione.

A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.

Articolo 10. (Istruzione religiosa nelle scuole)

Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione, come pure è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.

La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni, o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della

scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio dell'ebraismo. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione o delle Comunità.

Articolo 11. (Scuole ebraiche)

Alle Comunità, alle associazioni e agli enti ebraici, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

Alle scuole elementari delle Comunità resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n.289.

Articolo 12. (Istituti rabbinici)

Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.

Articolo 13.(Matrimonio)

Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui

al precedente articolo 2, che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi.

Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale di stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare:

il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

le dichiarazioni di cui al quarto comma eventualmente rese dai coniugi.

Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento, e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e

la tradizione ebraiche.

Articolo 14. (Edifici di culto)

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione.

Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.

Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici, senza previo avviso e presi accordi con la Comunità competente.

Articolo 15. (Cimiteri)

I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.

Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche.

A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati, o in mancanza, della Comunità o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.

L'inumazione nei reparti di cui al secondo comma ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.

Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.

Articolo 16. (Beni culturali e ambientali)

Lo Stato, l'Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la

raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici. La Commissione determina le modalità di partecipazione dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche. Alla medesima Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al primo comma.

Articolo 17. (Comunità ebraiche)

Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei, secondo la legge e la tradizione ebraiche.

La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all'assistenza degli appartenenti delle Comunità stesse.

Le Comunità israelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalita' giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunità ebraiche.

La costituzione di nuove Comunità, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione o la estinzione di quelle esistenti, sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell'Unione.

Articolo 18. (Unione delle Comunità)

L'Unione delle Comunità israelitiche italiane conserva la personalità giuridica di cui è attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane. L'Unione è l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo.

L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia;

promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l'attività delle Comunità; mantiene i contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi.

Articolo 19. (Deposito dello Statuto)

Lo Statuto dell'ebraismo italiano è depositato dall'Unione presso il Ministero dell'interno subito dopo la sua adozione da parte dell'Unione medesima.

Le successive modifiche sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione. Presso il Ministero dell'interno sono altresì depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche.

Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformità al testo depositato.

Articolo 20. (Enti ebraici civilmente riconosciuti)

Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, lettera a), e siano approvati dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Conservano la personalità giuridica i seguenti enti aventi finalità di culto che svolgono altresì attività diverse da quelle di cui all'articolo 25, secondo comma, lettera a): Asili infantili israelitici - Roma; Ospedale israelitico - Roma; Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma; Orfanotrofio israelitico italiano "G. e V. Pitigliani" - Roma; Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma; Ospizio israelitico e ospedale "Settimio Saadun" - Firenze; Società israelitica di misericordia - Siena.

Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalità giuridica ai sensi della legge di approvazione della presente Intesa assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.

Articolo 21. (Mutamento degli enti ebraici)

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e

nel modo di esistenza degli enti ebraici civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione e udito il parere del Consiglio di Stato. La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti ha efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'organo statutariamente competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'Unione o la Comunità interessata trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al terzo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.

Articolo 22. (Estinzione di enti ebraici)

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa sono soppressi i seguenti enti: Pio istituto Trabotti Mantova; Opere pie israelitiche - Torino; Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli; Asilo infantile "Levi" Vercelli; Opera pia "Foa" - Vercelli; Pia opera di misericordia israelitica - Verona; Opera pia Moisè Vita Jacur - Verona; Opera pia Carolina Calabi - Verona; Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona; Opera pia beneficenza israelitica - Livorno; Opera pia Moar Abetulot - Livorno; Opera del tempio israelitico - Bologna; Opere pie israelitiche unificate - Alessandria; Istituto Infantile ed elementare israelitico "Clava" - Asti; Congregazione israelitica di carità e beneficenza - Asti; Opera di beneficenza israelitica Casale Monferrato (Alessandria); Ospizio marino israelitico italiano "Lazzaro Levi" - Ferrara; Ospizio marino israelitico - Firenze; Opere pie israelitiche - Padova; Fondazione Lelio professor Della Torre - Padova; Istituto per l'assistenza agli israeliti poveri - Merano. La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti può

essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi amministratori da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa.

Il patrimonio degli enti soppressi a termini del primo e secondo comma è trasferito alle Comunità di appartenenza.

I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa.

Articolo 23. (Registro delle persone giuridiche)

L'Unione delle Comunità, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa.

A tal fine l'Unione e le Comunità depositano lo Statuto dell'ebraismo italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro delle persone giuridiche devono comunque risultare, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

All'Unione, alle Comunità, e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti non può essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'Unione, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 24. (Attività degli enti ebraici)

L'attività di religione e di culto dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma

dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 25. (Attività di religione e di culto e attività diverse)

La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.

Agli effetti civili si considerano peraltro:

- a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica.*
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, comunque le attività commerciali o a scopo di lucro.*

Articolo 26. (Regime tributario)

Agli effetti tributari l'Unione, le Comunità e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.

Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 27. (Costruzione di edifici di culto)

Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle relative pertinenze destinate ad attività connesse sono determinati

dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.

Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra la Comunità competente e la autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

Articolo 28. (Istituzioni ebraiche di assistenza)

L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica materia.

Non può comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per le altre istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari.

Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria è garantito il diritto di libertà religiosa ad ogni utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa senza limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Articolo 29. (Deducibilità dei contributi)

La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunità ebraiche di cui all'articolo 17 sono costituite anche dai contributi

annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime.

In considerazione delle finalità assistenziali e previdenziali perseguite dalle Comunità, a norma dello Statuto, in favore dei propri appartenenti, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati, sono deducibili dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del dieci per cento di tale reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire settemilionicinquecentomila. Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Al termine di ogni triennio successivo al 1987, un'apposita Commissione mista nominata dall'autorità governativa e dall'Unione delle Comunità procede alla revisione dell'importo deducibile di cui al secondo comma al fine di predisporre eventuali modifiche.

Articolo 30.

(Dipendenti dell'Unione e delle Comunità)

Nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e delle Comunità in atto al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa.

I ministri di culto di cui all'articolo 2 possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

Articolo 31. (Norme di attuazione)

Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge di approvazione della presente Intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 32. (Ulteriori intese)

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente Intesa al termine del decimo anno dalla data dell'entrata in vigore

della legge di approvazione dell'Intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità' di modifiche al testo della presente Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la conseguente presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso tra il Governo e l'Unione.

Articolo 33. (Entrata in vigore)

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa, sono abrogati il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1561, sulle Comunità israelitiche e sull'Unione ed ogni altra norma contrastante con la legge stessa.

Cessano altresì di avere efficacia nei confronti dell'Unione, delle

Comunità nonché degli enti, istituzioni, persone appartenenti all'ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi nello Stato.

In deroga a quanto previsto dal primo comma restano soggette alle disposizioni dei regi decreti ivi menzionati la formazione e l'approvazione dei bilanci preventivi delle Comunità e dell'Unione deliberati nell'anno dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa e la riscossione dei relativi contributi.

Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello della legge di approvazione della presente Intesa.

Articolo 34. (Legge di approvazione dell'Intesa)

In conformità e in ottemperanza al disposto dell'articolo 8, secondo comma, della Costituzione, il Congresso straordinario dell'Unione

*approva il nuovo Statuto dell'ebraismo italiano.
Successivamente al deposito di detto Statuto ai sensi dell'articolo
19 della presente Intesa il Governo presenterà al Parlamento
apposito disegno di legge di approvazione della medesima, alla quale
sarà allegato il testo dell'Intesa.*

*Roma, 27 febbraio 1987.
Il Presidente del Consiglio Il Presidente
(On. Bettino CRAXI) (Prof. Tullia ZEVI)*

[TORNA ALL'INDICE](#)

4) Costituzione Italiana- Principi fondamentali

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;

adeguata i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Titolo I - Rapporti civili

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

[TORNA ALL'INDICE](#)

BIBLIOGRAFIA

- M. FALCO, *Lo spirito della nuova legge sulle comunità israelitiche italiane*, in *La rassegna mensile di Israel*, 1931, vol. 6, n. 1/2, 3 ss.
- S. DAZZETTI, *L'autonomia delle Comunità ebraiche italiane nel Novecento. Leggi, intese, statuti, regolamenti*, Torino 2008, 56 ss.
- G. DISEGNI, *Ebraismo e libertà religiosa. Dal Diritto all'uguaglianza al diritto alla diversità*, Torino 1983, 133 ss.
- D. TEDESCHI, *La lunga strada per l'Intesa con lo Stato*, in *La rassegna mensile di Israel*, vol. 77, n. 3, 2011, 17 ss.
- G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Torino 1998, 54 ss.
- P. GISMONDI, *Culti. I. Culti acattolici*, voce in *Enc. Dir. XI*, Milano, 1962, 440 ss.
- A. C. JEMOLO, *Culti. II, Culti (libertà dei)*, voce in *Enc. dir. XI*, Milano 1962, 456 ss.
- F. FINOCCHIARO, *Le Intese nel pensiero dei giuristi italiani* in AA.VV. *Le Intese tra Stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive*, a cura di C. Mirabelli, Milano 1978, 15 ss.
- G. SACERDOTI, *L'Intesa tra Stato e Unione delle Comunità ebraiche del 1987 e la sua attuazione*, in AA.VV., *Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa*, a cura della Presidenza del Consiglio, Roma, 2001, p. 327 ss.
- D. TEDESCHI, *Talune riflessioni dal punto di vista degli ebrei italiani, a proposito dei rapporti tra confessioni religiose italiane e lo Stato*, in *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa*, Atti del V colloquio giuridico, Roma 1985, 575 ss.
- G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'Ebraismo italiano*, in *La rassegna mensile di Israel*, 1972, vol. 38, n. 6, 363 ss.
- G. SACERDOTI, *L'ebraismo davanti alla sentenza n. 239/84 della Corte Costituzionale e le prospettive d'Intesa*, in *Quad. dir e pol. eccl*, 1984, 109 ss.
- G. FUBINI, *L'organizzazione comunitaria: luci e ombre*, in AA.VV. *Gli ebrei in Italia durante il fascismo*, vol 3, a cura di G. Valabrega (Quaderni del Centro di documentazione ebraica contemporanea), Milano, 1963, 82 ss.
- G. FUBINI, *Una questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata*, in *La rassegna mensile di Israel*, 1965, vol. 31, n. 5, 216 ss.
- D. TEDESCHI, *Intesa con lo Stato: presentazione al congresso straordinario dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane*, in *Foro it.* 1988, V, 100 ss.
- D. TEDESCHI, *Presentazione della Intesa con lo Stato al Congresso straordinario dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane*, in *La rassegna mensile di Israel*, vol. LIII, n. 1-2, 1987, XVI ss.
- G. SACERDOTI, *Lo statuto dell'ebraismo italiano e la sua rilevanza nello Stato*, in AA.VV. *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, a cura di V. Parlato – G. B. Varnier, Torino 1992, 121 ss.

- V. PARLATO, *Le Intese con le confessioni acattoliche*, Torino 1991.
- A. PIZZORUSSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, Roma 1984, 543 ss.
- D. LATTES, *Apologia dell'ebraismo*, Palermo 2011, pubblicato per la prima volta a Roma nel 1923.
- G. SACERDOTI, *L'Intesa del 1897-1989: ebraismo italiano e ordinamento dello Stato*, in *La rassegna mensile di Israel*, 2009, 29 ss.
- D. TEDESCHI, *La posizione dell'ebraismo italiano*, in AA.VV. *La libertà di religione, Quaderni del Circolo Rosselli*, 2002, 23 ss.
- S. BALDETTI, *Festività religiose e normativa discriminatoria alla prova della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *Lavoro Diritti Europa* 2019, 2 ss.
- G. SACERDOTI, *Elezioni e festività ebraiche*, in *Corr. Giur.* 1994, 373 ss.
- D. TEDESCHI, *Problemi giuridici della tutela dei beni culturali ebraici*, in AA.VV., *La tutela dei beni culturali ebraici in Italia, in attuazione dell'Intesa fra lo Stato Italiano e l'Unione delle Comunità ebraiche*, Atti del Convegno, Bologna 9 marzo 1994, Bologna 1996, 22 ss.
- D. TEDESCHI, *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell'ebraismo italiano*, in AA.VV., *Beni culturali e interessi religiosi*, Napoli 1983, 77 ss.
- G. SACERDOTI *Patrimonio culturale delle minoranze religiose*, in AA.VV., *Beni culturali e interessi religiosi*, Napoli 1983, 210 ss.
- T. ZEVI, *Introduzione*, in AA.VV., *La tutela dei beni culturali ebraici in Italia, in attuazione dell'Intesa fra lo Stato Italiano e l'Unione delle Comunità ebraiche*, Atti del Convegno, Bologna 9 marzo 1994, Bologna 1996, 13 ss.
- R. BENIGNI *Tutela e valorizzazione del bene culturale religioso. Tra competenza statale e collaborazione con le confessioni religiose*, in AA. VV., *Patrimonio culturale profili giuridici e tecniche di tutela*, a cura di E. Battelli – B. Cortese – A. Gemma – A. Massaro, Roma 2017, 115 ss.
- C. CARDIA, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso tra Stato e Chiesa cattolica*, in AA. VV., *Beni culturali di interesse religioso: legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, a cura di G. Feliciani, Bologna, 1995, p. 51 ss.
- M. PROCACCIA, *I beni archivistici*, in AA.VV., *La tutela dei beni culturali ebraici in Italia, in attuazione dell'Intesa fra lo Stato Italiano e l'Unione delle Comunità ebraiche*, Atti del Convegno, Bologna 9 marzo 1994, Bologna 1996, 32 ss.
- G. SACERDOTI, *Replica*, in AA. VV., *Le intese tra Stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive*, a cura di C. Mirabelli, Milano, 1978, 190 ss.
- G. LONG, *Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell'era della costituente*, Bologna 1990, 152 ss.
- P. DALL'OGGIO – G. FUBINI, *Il braccio secolare*, in *La rassegna mensile di Israel*, vol. 51, n. 3, 1985, 716 ss.

A. PIZZORUSSO, *Libertà religiosa e confessioni di minoranza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*. 1987, 49 ss.

S. BERLINGO', *Libertà di religione e laicità nella comunità politica: dalla "Laicità all'italiana" alla "laicità europea"?*, in AA.VV. *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società di oggi*, a cura di S. Berlingò – G. Casuscelli, Torino, 2020, 207 ss.

S. FERRARI, *Perché è necessaria una legge sulla libertà religiosa? Profili e prospettive di un progetto di legge*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2017 disponibile al link https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_p.df/Ferrari_S.M_Perch%C3%A9.pdf?pdf=perche-e-necessaria-una-legge-sulla-liberta-religiosa-profili-e-prospettiv
[e](https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_p.df/Ferrari_S.M_Perch%C3%A9.pdf?pdf=perche-e-necessaria-una-legge-sulla-liberta-religiosa-profili-e-prospettiv)

G. AMATO, *Prefazione. La libertà di coscienza e di religione*, in AA.VV, *La legge che non c'è: Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, a cura di R Zaccaria - S. Domianello - A. Ferrari - P. Floris - R. Mazzola, Bologna, 2019, 9 ss.

G. CASUSCELLI, *2021: sempre in attesa di una legge generale sulle libertà di religione, tra inadeguatezza e paura di cimento*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2021, disponibile al link https://divbhqgv6ow083.cloudfront.net/contributi/Casuscelli.M_Aspettanto.pdf

GIURISPRUDENZA

Corte cost. 13 luglio 1984, n. 239, in *Foro it.* 1984, I, 2387 ss. e disponibile al link <https://www.giurcost.org/decisioni/1984/0239s-84.html>

Corte cost., 12 aprile del 1989, n. 203, disponibile al link <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1989&numero=203>

Cass. 18 novembre 1997, n. 11432, in *Giur. it* 1998, 917

Pretura Monza, sez. Desio, 20 marzo 1992, in *Riv. critica dir. lav.*, 1992, 633 ss.

Corte Cost, 14 novembre 1997, n. 329 disponibile al link <https://www.giurcost.org/decisioni/1997/0329s-97.html>

ALTRA DOCUMENTAZIONE

Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, recepita in Italia con la l. 13 ottobre 1975, n. 654.

Risoluzione del parlamento europeo, 1° giugno 2017 sulla lotta all'antisemitismo (2017/2692/RSP) disponibile al link:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0243_IT.html

Dichiarazione Consiglio d'Europa, 2 dicembre 2020, n. 13637, disponibile al link <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13637-2020-INIT/it/pdf>

Allegato alla Comunicazione congiunta della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio europeo, piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, 25 marzo 2020, disponibile al link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-ES/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52020JC0005>

[TORNA ALL'INDICE](#)

BIOGRAFIA

Professoressa ordinaria di Diritto commerciale presso la Sapienza, Università di Roma; laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti, ha conseguito il dottorato di ricerca. È avvocato e giornalista pubblicista.

Partecipa, anche come responsabile, a progetti di ricerca nazionali ed internazionali e ricopre diversi incarichi accademici. È autrice di monografie, saggi e contributi in volume ed è relatore e responsabile scientifico di convegni. Svolge anche attività professionale come consulente, componente di organi societari e commissioni.